



Al Presidente del Consiglio
delle Autonomie Locali
Davide Crovella
cal@cr.piemonte.it

In merito alla richiesta di osservazioni Disegno di legge n. 95 *“Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19”*, ALI Piemonte (Lega delle Autonomie Locali) condivide che questa proposta di legge ha fin da subito animato un rilevante dibattito.

Qui di seguito alcune osservazioni.

ART.11 (Bonus una tantum a fondo perduto)

La misura prevista dall'articolo riguarda solo alcune imprese rientranti in specifiche classificazione delle attività economiche. Mancano alcune attività (es. negozi abbigliamento, ecc ecc) anch'esse chiuse per disposizioni dello Stato e della Regione. Si chiede di estendere il provvedimento a tutte le categorie escluse, con particolare attenzione al commercio di vicinato.

ART. 13 (Rilancio degli investimenti in edilizia)

La copertura totale o parziale degli oneri di cui all'art. 16 del 380/2001, quindi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, e contributo sul costo di costruzione, la cui attuazione è demandata a successivo provvedimento della Giunta Regionale, è insostenibile per i comuni e produce un effetto contrario a quello auspicato.

Il primo effetto è stato il blocco del ritiro dei permessi di costruire in attesa della verifica dell'esito della misura, con conseguente rallentamento delle procedure in atto (effetto quindi contrario a quello sperato). Le problematiche aperte sono legate alla destinazione degli oneri, che per legge possono essere in parte utilizzati a coprire quota parte delle spese correnti, producendo come immediato effetto una minore entrata o comunque una difficoltà nell'accertamento dell'entrata a seguito del mancato incasso.

Con le risorse di cui all'art. 16 i comuni finanziano inoltre investimenti sul territorio ed occorre quindi avere certezze su tempi di versamento degli oneri. La fattispecie di copertura parziale impone la definizione da subito della quota che rimane in capo all'operatore, ponendo incertezze e dubbi nel caso che lo stanziamento non risulti sufficiente a coprire tutte le necessità.

Non è risolto e rischia di produrre ritardi nella realizzazione di infrastrutture, con relativo collaudo indispensabile per agibilità, nel caso di opere a scomputo che vengono di norma realizzate dai privati contestualmente all'attuazione dell'intervento.

Non è definito come possono essere quantificate le opere ai fini del contributo considerato che in molti casi il conteggio analitico è più alto di quello tabellare. Nel caso la Regione intenda sostenere le imprese e il settore dell'edilizia molto più agevolmente può attivare un bando e rimborsare gli oneri versati dagli operatori

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00008038 del 12/05/2020



privati, eliminando i rischi di minori entrate in capo ai comuni e garantendo certezze nella realizzazione di opere a scomputo.

ART. 18 (Fondo a lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori)

In relazione a questo stanziamento, che riteniamo importante sul fronte sociale, è opportuno che venga gestito in coordinamento con le misure statali attese (reddito di emergenza) e individuati nei comuni/enti gestori i beneficiari della provvidenza.

Si coglie l'occasione per evidenziare che quota parte di queste risorse dovrebbero essere destinate con priorità al fondo affitti e a misure di sostegno al mantenimento dell'abitazione, in analogia a quanto avvenuto in altre Regioni che hanno stanziato risorse proprie a integrazione del riparto nazionale assolutamente insufficiente a soddisfare la domanda in un momento di così grave emergenza sociale.

ART. 22 (Sospensione rate cooperative a proprietà indivisa. Modifiche alla l.r. 28/1976)

Si tratta di una misura opportuna di cui non si rileva il collegamento diretto agli assegnatari. La sospensione dovrebbe essere collegata a una riduzione dei canoni o comunque a misure che comportino un beneficio per i nuclei in difficoltà titolari di alloggio.

ART. 28 (Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e servizi)

La scelta di restringere ad imprese piemontesi, su cui bisogna fare una verifica della legittimità con la normativa statale, va limitata solo al periodo in cui sono difficili gli spostamenti tra regioni di personale delle ditte appaltatrici, problema che già sussiste e non viene risolto dalla norma in questione per appalti precedentemente assegnati.

Una disposizione che vale fino al 31 dicembre non risulta coerente con la dichiarazione di emergenza sanitaria e lede di fatto la libera concorrenza delle imprese. In merito al comma 3 relativo ai bandi tipo, iniziativa utile e desiderata, ovviamente non deve essere intesa come prescrizione per le stazioni appaltanti e non condizionando in alcun modo la loro autonomia.

ART. 37 (Disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali)

La disposizione produce nell'immediato il blocco di investimenti programmati per decine di milioni di euro sul territorio piemontese. Come è noto l'autorizzazione commerciale è spesso la conclusione di un lungo iter che parte dalla pianificazione urbanistica comunale, con annessa concertazione con gli operatori e la proprietà delle aree, che in questo modo subirebbero un blocco per 10 mesi, allontanando investimenti e non garantendo certezza sulla possibile effettuazione dopo questa data.

Consigliamo che l'articolo sia eliminato e, piuttosto, condividendo la necessità di una programmazione più attenta e meditata, rivalutare da ora in avanti di prevedere per la partenza dalla pianificazione urbanistica dei comuni una limitazione all'incremento di medie e grandi strutture di vendita, evitando così danni

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00008038 del 12/05/2020



all'economia, ai bilanci dei comuni e il rischio di contenzioso per i costi sostenuti da chi ha avviato l'iter amministrativo con la normativa vigente.

ART. 38 (Deroghe alla tassa spazi e occupazione aree pubbliche)

Occorre inserire nell'articolo analogo trattamento per il canone di occupazione suolo pubblico, così come disciplinato dall'art. all'art. 63 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 La misura contempla solo agevolazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Si ritiene che l'agevolazione debba essere estesa a tutte quelle attività che in qualche modo potrebbero avere giovamento dall'utilizzo di suolo pubblico a supporto delle attività esistenti, come ad esempio il commercio al dettaglio e la vendita "drive".

La procedura prevede l'invio di una comunicazione asseverata da un tecnico abilitato che comporterà sicuramente dei costi che andranno a vanificare, almeno in parte eventuali agevolazioni concesse dai comuni. Sarebbe opportuno lasciare ai comuni la possibilità di individuare procedure interne che eliminino questo costo.

La modulistica unificata di cui al comma 5 rappresenta una opportunità, ma non può costituire un vincolo e impedire in caso di ritardo nella predisposizione da parte dei comuni e delle province. Pertanto deve essere considerata un'agevolazione e un supporto alla semplificazione, ma non intervenire in maniera cogente nella autonomia dei procedimenti dei comuni e delle province, che su questo tema devono agire con rapidità per soddisfare la presumibile richiesta di operatori privati in vista della prossima riapertura.

ART. 57 (Destinazioni d'uso temporanee)

Per rendere più efficace la misura potrebbe essere utile, fermo restando le altre condizioni, non limitare l'agevolazione ad iniziative che devono obbligatoriamente "attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione", bensì anche aree e immobili in genere.

I cambiamenti connessi all'emergenza COVID 19 suggeriscono elasticità nell'utilizzo di edifici e aree per favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali.

ART. 62 (Modifiche alla l.r. 19/1999)

Oltre a non apparire coerente il titolo dell'art. 6 bis che, disattendendo il titolo, non tratta in alcun modo di "destinazioni d'uso temporanee". Non risulta chiara la portata dei commi 2 e 3, mentre si ritiene di grande utilità il contenuto del comma 4 che va a risolvere situazioni pregresse che in alcuni casi bloccano il decollo di intervento su fabbricati esistenti.

ART. 65 (Semplificazioni in materia di documentazione antimafia)

Così come evidenziato dal Procuratore Nazionale Antimafia non risulta augurabile in questa fase allentare le misure di prevenzione e contrasto all'infiltrazione delle mafie. Si suggerisce di eliminare questo articolo o

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00008038 del 12/05/2020



comunque di definire che tale semplificazione vale solo per contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni di piccolo importo, evitando che intervenga in via generale fino al 31 Dicembre 2020.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

Torino, 11.05.2020

Federico Borgna
Presidente ALI Piemonte

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00008038 del 12/05/2020



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

Torino, 12 maggio 2020
Prot. N. 181/2020

Al Presidente del Consiglio Autonomie Locali
dott. Davide Crovella
e.mail: cal@cr.piemonte.it

Oggetto: scheda istruttoria e osservazioni di Anci Piemonte sul disegno di legge regionale n. 95 del 2020 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19”

Il provvedimento in esame, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio economico regionale discendenti dallo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, individua apposite misure finanziarie, di sburocratizzazione e semplificazione, per agevolare il riavvio delle attività produttive.

Nello specifico il titolo II, nel disciplinare le misure finanziarie, prevede lo stanziamento di euro 101.695.358,97 sugli esercizi finanziari 2020 e 2021, con l'intento di rilanciare gli investimenti regionali. Alla relativa copertura si provvede con le risorse definite nell'allegato A del provvedimento.

E'concessa, all'art. 4, l'autorizzazione alla Giunta regionale per la rinegoziazione dei prestiti contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.a., nei limiti della durata complessiva di trenta anni. Le economie derivanti dal processo di rinegoziazione dei menzionati mutui sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.

Con l'art. 5 viene istituito il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria e di provveditorato) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la cui dotazione finanziaria è pari ad euro 10.000.000,00 per l'anno 2020 e ad euro 15.000.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022.

La disposizione successiva, invece, stabilisce che il “Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani” di cui all'articolo 13 della l.r. n. 18 del 2017,



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

costituito presso Finpiemonte S.p.A, è ridotto di euro 2.000.000,00 e introitato nel bilancio regionale.

Con l'obiettivo di incrementare la circolazione e l'immissione di liquidità nel sistema economico regionale, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad accedere alle anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi con titolarità regionale, a valere sul fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 183 del 1987.

Per rilanciare gli investimenti nel settore dell'edilizia, l'art. 13 prevede che per il periodo compreso tra giugno 2020 e maggio 2021 siano stanziati 50 milioni di euro a favore dei comuni, a copertura totale o parziale degli oneri di cui all'articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico in materia di edilizia). La relativa attuazione è demandata ad un successivo provvedimento della Giunta regionale.

Per quanto concerne lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, è disposto un incremento della dotazione del fondo regionale istituito dalla legge regionale n. 18 del 1999 (*"Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica"*), con risorse utilizzabili a fondo perduto e quantificate in 6 milioni di euro sia per il 2020, che per il 2021, da iscriversi nella Missione 07, Programma 07.02, Titolo 2 (Spese in conto capitale). In merito al sostegno alle attività sociali svolte nei centri semi-residenziali per disabili, con l'art. 17 si autorizza uno stanziamento di euro 2.000.000,00 a favore degli enti titolari dei presidi operanti sul territorio regionale, così da promuovere la ripresa delle attività.

Le richiamate disponibilità sono destinate a soggetti pubblici e privati, attraverso apposite procedure selettive di finanziamento o tramite il riparto agli enti gestori dei servizi socio assistenziali, previa determinazione da parte della Giunta regionale delle tipologie degli interventi, dei criteri per l'accesso e l'erogazione dei contributi.

Come misura finalizzata all'incentivo del personale del servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza sanitaria, all'art. 20 è stabilito un incremento degli importi del relativo trattamento economico, con l'autorizzazione della spesa di euro 37.000.000 rispetto ai vincoli posti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

Analogamente, la Giunta regionale è autorizzata a destinare ulteriori euro 37.000.000 del FESR per misure specifiche finalizzate agli investimenti nel sistema sanitario.

L'art. 23 prevede la sospensione del pagamento dei canoni di concessione demaniale, intervenendo sulla l.r. 2/2008 (*“Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”*), con l'introduzione dell'art.6 bis secondo cui *“al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici lacuali afferenti al trasporto di merci e di persone, la Giunta regionale, in accordo con le gestioni associate, sospende il pagamento dei canoni di concessione demaniale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j). Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna gestione associata”*.

Il titolo III, dedicato alla *“sburocratizzazione e semplificazione”*, si apre con il capo sulle *“disposizioni in materia di lavori pubblici, demanio idrico e uso delle acque pubbliche”*.

In proposito, l'art. 26 apporta deroghe all'articolo 11 della l.r. 18/1984 (*“Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”*) per i programmi di intervento approvati dal 1 luglio 2019, fino al 31 dicembre 2021. Nello specifico, i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative saranno erogati nella misura del 40 per cento all'aggiudicazione definitiva dei lavori, di un ulteriore 50 per cento al momento della presentazione dello stato di avanzamento corrispondente al 50 per cento dei lavori e del 10 per cento o, il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico delle spese sostenute. Allo scopo di consentire una più celere erogazione delle quote dei contributi concessi ai sensi della l.r. n. 18/1984, fino al 31 dicembre 2021, la liquidazione e il pagamento sono riconosciuti in base alla presentazione di un'autocertificazione da parte della stazione appaltante che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per la quota corrispondente, con esclusione della quota finale, per cui occorre invece la presentazione della rendicontazione.

Le amministrazioni beneficiarie dei contributi di cui si tratta sono autorizzate, nell'ambito dei lavori in corso di esecuzione o comunque già affidati, all'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta, per fronteggiare le maggiori spese connesse all'adozione delle



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

misure di sicurezza necessarie ad evitare la diffusione del contagio. .
Sempre in materia di appalti pubblici, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e, comunque almeno fino al 31 dicembre 2020, per evitare spostamenti tra regioni, è previsto che gli operatori da invitare alle procedure negoziate indette da stazioni appaltanti del territorio regionale siano individuati dagli elenchi di operatori economici con sede in Piemonte.

Al comma secondo dell'art. 28 si consente alle stazioni appaltanti la concessione di un'ulteriore anticipazione fino al 20 per cento, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50 del 2016, del corrispettivo dovuto su lavori ancora da realizzare nell'ambito di un contratto già stipulato.

Nell'ottica infine di uniformare le procedure di gara e di affidamento di lavori finanziati o contribuiti dalla Regione, le stazioni appaltanti del territorio regionale utilizzano bandi-tipo approvati dalla Giunta regionale.

Per quanto riguarda i canoni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile, l'art. 29 statuisce che il termine per il versamento alla Regione dei canoni dovuti per l'annualità in corso sia novanta giorni dalla richiesta.

L'art. 30, in merito alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Testo unico sulle opere idrauliche, della l.r. n. 45 del 1989 (*"Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici"*) e della l.r. n. 25 del 2003 (*"Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale"*) in scadenza dopo il 15 aprile 2020, afferma che le stesse conservino validità fino al 31 dicembre 2020. Il termine nelle concessioni brevi, rilasciate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, decorre dall'inizio delle attività per le quali è stata rilasciata la concessione.

Per il versamento dei canoni relativi all'uso delle acque pubbliche, l'art. 31 dispone che il termine per il 2020 sia posticipato al 31 dicembre 2020. E' sospeso inoltre, fino al 30 novembre 2020, l'inoltro da parte della struttura regionale competente delle richieste di pagamento relative al canone di concessione e al canone per l'uso delle acque pubbliche di cui all'articolo 16, commi 1 e 4 e all'articolo 18, comma 2, lettera a) della l.r. 20/2002.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

Il capo II del titolo III riguarda le disposizioni in materia di turismo e di commercio. Con specifico riferimento al commercio, l'art. 36 prevede l'inserimento dell'art. 18 ter nella l.r. 28/1999, concernente i "distretti del commercio". In proposito, la Regione promuove tali distretti quali ambiti territoriali comunali e sovracomunali in cui i comuni, altri enti pubblici e privati, le imprese, le formazioni sociali ed economiche, nonché i cittadini, liberamente aggregati, possano rendere il commercio un fattore di innovazione e valorizzazione delle risorse territoriali.

Sul punto, la giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'individuazione e la costituzione dei distretti del commercio, mentre i comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, possono proporre alla Regione gli ambiti configurabili come distretti del commercio. In tal caso, la struttura regionale competente, accertata la rispondenza della proposta comunale ai criteri individuati dalla Giunta regionale, riconosce il distretto.

L'art. 37, in materia di autorizzazioni commerciali, stabilisce che dal 4 maggio 2020 la presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie e variazioni di tipologia distributiva degli esercizi di vendita, è sospesa fino al 31 gennaio 2021.

Analogamente, per quanto concerne i procedimenti in corso, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 gennaio 2021, sono sospesi i termini per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie e variazioni di tipologia distributiva degli esercizi di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del d. lgs. 114/1998.

Per favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e delle norme di sicurezza rese necessarie dall'emergenza sanitaria in corso, l'art. 38 prevede che i comuni e le province agevolino le nuove occupazioni di suolo pubblico a favore dei gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per posizionare opere contingenti e rimovibili, in deroga ai regolamenti sul tema.

Tali interventi sono consentiti previa comunicazione, non onerosa, asseverata da un professionista abilitato, che attesti il rispetto delle norme in materia di ambiente, paesaggio



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

e sicurezza, nonché l'impegno alla rimozione delle opere alla fine dello stato di emergenza. Il comune o la provincia, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, possono richiedere eventuali integrazioni.

La comunicazione, che deve contenere l'indicazione del perimetro di occupazione del suolo pubblico, nel caso di esercizi confinanti può essere presentata congiuntamente. Dal punto di vista procedurale, il quinto comma dell'art. 38 dispone che i comuni e le province definiscano, entro dieci giorni dall'approvazione dell'analizzata legge, la modulistica unificata per la presentazione della comunicazione e che possano individuare una tempistica per la presentazione della stessa.

Qualora ci siano comunicazioni che interessino la medesima parte di suolo, è onere del comune o della provincia determinare i criteri per la ripartizione degli spazi. Il titolo III, capo III, in materia di cultura prevede all'art. 40 che la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione, individua modalità e criteri per l'assegnazione di un sostegno economico per l'anno 2020, nel rispetto di alcuni principi generali, tra cui il sostegno agli enti pubblici che abbiano già affrontato costi per la realizzazione di iniziative culturali per l'anno 2020, in particolare se progettate coinvolgendo soggetti privati.

Per quanto attiene al programma triennale della cultura, disciplinato all'articolo 6 della l.r. 11/2018, lo stesso avrà decorrenza dal triennio 2022-2024, con approvazione nei tempi stabiliti dal comma 5 della menzionata disposizione.

Il titolo IV disciplina la materia del governo del territorio.

In particolare, in ambito di urbanistica e di edilizia, al fine di favorire l'approvazione delle varianti ai piani regolatori comunali di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale n. 56 del 1977, l'art. 44 prevede la semplificazione della documentazione della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali.

Permane tuttavia la possibilità in capo alle amministrazioni comunali di optare per la redazione di una più completa documentazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14, comma 3 bis, della l.r. 56/1977.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

L'art. 45 stabilisce la riduzione dei termini riguardanti la disciplina della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, mentre gli artt. 46 e 47 riguardano rispettivamente l'estensione delle varianti parziali e delle modifiche che non costituiscono variante.

Secondo l'art. 48, gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con stessa volumetria di cui all'articolo 24, comma 4, lettera b), numero 2 della l.r. 56/1977 sono consentiti anche se con sagoma diversa dall'esistente. Tali interventi, inoltre, sono assentibili pur in mancanza di espressa previsione nello strumento urbanistico vigente.

L'art. 49, tra gli interventi consentiti nella fascia di rispetto dei cimiteri, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 quater, della l.r. 56/1977, ammette i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti.

Per ciò che concerne l'espressione dei pareri di competenza della commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario resi ai sensi degli articoli 40, comma 10 e 41 bis, sesto comma della l.r. n. 56/1977, dell'articolo 6 della l.r. n. 18 del 1996 (*"Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179"*) e dell'articolo 4 bis, comma 4bis, della l. r. n. 17 del 2005 (*"Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte"*) l'art. 51 attribuisce la competenza alle commissioni locali per il paesaggio, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

Per i comuni non dotati della commissione locale per il paesaggio, le relative funzioni sono esercitate, in via sostitutiva, dalla struttura regionale competente in materia di paesaggio, che si pronuncia nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, limitatamente agli aspetti riguardanti le valutazioni architettoniche e paesaggistiche.

In tema di semplificazione degli strumenti di pianificazione, l'art. 52 stabilisce al primo comma come non sia dovuto il parere di competenza della commissione tecnica urbanistica reso ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a) della l.r. 56/1977.

Parimenti, il secondo comma prevede che non siano dovuti i pareri di cui all'articolo 77 bis della l.r. 56/1977 e dall'articolo 26 della legge regionale n. 19 del 2009 resi dalla menzionata commissione in seduta congiunta con la commissione regionale, relativamente



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di settore con valenza territoriale. Al fine di rendere più celere l'attuazione della legge regionale n. 16 del 2018 (*"Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana"*), è poi disposto che i termini di cui all'articolo 3, comma 7, per l'accoglimento o il rigetto della proposta di intervento siano ridotti a sessanta giorni nel caso in cui i proponenti producano elaborati di corredo al procedimento di cui all'articolo 3, comma 3, redatti da professionisti individuati dall'articolo 79 della l.r. 56/1977.

L'art. 54 prevede che nel caso in cui gli strumenti urbanistici vigenti non abbiano già provveduto a definire le destinazioni d'uso compatibili e complementari, si applica la matrice di compatibilità e complementarietà delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 8 della l.r. n. 19 del 1999 (*"Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"*), come definita con provvedimento della Giunta regionale da approvare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge esaminata. Le compatibilità e complementarietà, così definite, trovano applicazione diretta, senza la necessità di variazione dello strumento urbanistico, fatta salva la facoltà dei comuni di limitare l'applicazione diretta con deliberazione del consiglio comunale e, comunque, fino a diversa previsione da parte degli strumenti urbanistici comunali.

L'art. 56 eleva, limitatamente alle richieste presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, le agevolazioni per il sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica (l'importo massimo previsto per i contributi di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1996 è elevato a euro 35.000,00).

I richiamati contributi sono concessi su istanza dei comuni interessati a seguito della presentazione della domanda unita ad un atto amministrativo in cui si indichi la tipologia di variante da adottare e la relativa spesa; le domande di contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di governo del territorio entro il 30 giugno di ogni anno.

Per avviare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi, nonché per favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali e facilitare i processi di rigenerazione urbana, l'art. 57 dispone che il comune possa consentire



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

L'utilizzazione temporanea di immobili, o parti di essi, per usi diversi da quelli consentiti. L'utilizzo temporaneo, tuttavia, non comporta alcun mutamento della destinazione d'uso ed è ammesso, previa verifica del rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza, purché non comprometta le finalità perseguite dalle destinazioni prevalenti previste dal PRG, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre anni, prorogabile di ulteriori due anni.

I criteri, i termini e le modalità di utilizzo degli spazi sono stabiliti con apposita convenzione approvata dal comune, che può definire eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie all'uso temporaneo. Laddove queste ultime siano mantenute poiché funzionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell'area, il relativo costo può essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento.

Viene poi fatto salvo il successivo adeguamento degli strumenti urbanistici nelle ipotesi in cui le destinazioni d'uso temporanee diventino stabili.

L'art. 61 aggiunge il comma 1 bis all'articolo 2 della l.r. n. 24 del 1996 (*"Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica"*) secondo cui *"i contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 50 per cento qualora il procedimento di variante strutturale non si concluda con l'approvazione entro 30 mesi dalla data della deliberazione di adozione della proposta tecnica di progetto preliminare (PTPP) oppure qualora il procedimento di variante generale non si concluda con l'approvazione entro 36 mesi dalla data della deliberazione di adozione della PTPP"*, nella prospettiva di ridurre i tempi delle attività di pianificazione urbanistica e i processi di governo del territorio.

Infine, l'art. 62 interviene sull'impianto della l.r. 19/1999, inserendo l'art. 6 bis concernente la valutazione delle piccole difformità edilizie e delle tolleranze accettabili, in modo da semplificare l'attività edilizia.

§

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge, si osserva quanto segue.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

Si condivide anzitutto l'intento perseguito di incentivare la ripresa delle attività produttive e di semplificare le procedure amministrative.

Nel dettaglio, si segnala come l'art. 11, relativo al "*bonus una tantum a fondo perduto*", tra le attività destinatarie della misura non prenda in considerazione alcune categorie colpite dalla crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, le agenzie di viaggio e i venditori ambulanti.

Parimenti, l'art. 12 nello stanziare il bonus a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni sportive, discipline sportive associate, nonché enti di promozione sportiva, traslascia il comparto significativo delle palestre.

Sull'art. 13, concernente il rilancio degli investimenti in edilizia, si rileva come la disposizione presenti ampi spazi di discrezionalità dal punto di vista dell'ambito di applicazione. Nello specifico, andrebbe chiarito se la stessa riguardi soltanto l'edilizia residenziale o anche altri settori, nonché se siano previste delle esenzioni soggettive, ovvero un tetto massimo o altri parametri per poter usufruire della misura. Inoltre, si ritiene necessario precisare se siano ricomprese – e a quali termini e condizioni - anche le opere di urbanizzazione a scomuto. In più, si rende indispensabile l'individuazione di un criterio di ripartizione delle risorse che consenta un'equa distribuzione, così da non pregiudicare i piccoli comuni.

Anche dal punto di vista procedurale, appaiono essenziali chiarimenti sulla modalità di attuazione della disposizione. In proposito, potrebbe risultare efficace una modalità in base alla quale, effettuata l'istruttoria, il comune provveda ad inoltrare l'esito alla Regione, in modo che la stessa disponga poi il pagamento in favore dell'amministrazione comunale, in sostituzione delle somme non versate dal privato o dall'impresa.

L'art. 16, per il sostegno alle destinazioni e al marketing turistico, dispone misure in favore dei consorzi e delle società consortili di cui alla legge regionale n. 14 del 2016. In proposito, si segnala l'esigenza che una parte di tali fondi venga assegnata a comuni e province, per la relativa attività di promozione turistica sui territori.

In materia di *welfare*, pur apprezzando lo stanziamento previsto all'art. 17 in favore delle attività socio sanitarie svolte nei centri semi-residenziali per disabili, attività preziose da riprogettare per garantire sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, si rileva



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

come il contesto emergenziale, in particolare generato da una condizione di povertà crescente, renda indispensabile un sostegno all'intera spesa sociale, con un fondo straordinario destinato ai bisogni di nuova emersione.

La crisi generata dalla pandemia ha costituito infatti il detonatore di un quadro di povertà complesso, su fasce di popolazione non beneficiarie di misure già esistenti quali il reddito di cittadinanza, essendo venute meno forme di lavoro precario o in settori dell'economia che si sono fermati, capaci fin qui di soddisfare bisogni essenziali di tante famiglie. Indispensabile, dunque, individuare risorse per potenziare servizi e trasferimenti volti a sostenere la "tenuta" di una società in sempre più difficile equilibrio.

Inoltre, tra le misure di sostegno al reddito stabilite nel disegno di legge, andrebbe disposta anche una misura specifica sulle politiche dell'abitare, al fine di sostenere le fasce di popolazione in difficoltà.

Sappiamo invero come il dramma degli sfratti e della perdita dell'abitazione siano stati già in passato la diretta conseguenza della riduzione di capacità reddituale delle famiglie. Occorre quindi, oltretutto potenziare l'edilizia pubblica, stanziare risorse sia per contrastare il fenomeno degli sfratti e delle decadenze, sia per promuovere incentivi a locazioni eque e sostenibili anche nel mercato privato.

Per quanto riguarda il settore degli appalti, l'art. 27, nel disciplinare strumenti di semplificazione per l'erogazione dei contributi ai sensi della l.r. 18/1984, comporta la necessità di un chiarimento sul tenore del secondo comma, per comprendere se le risorse derivanti dai ribassi d'asta possano essere destinate soltanto all'opera che ha portato al ribasso oppure – secondo un'interpretazione estensiva preferibile – per far fronte altresì all'adozione di qualsiasi misura di sicurezza per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 che si rendesse necessaria.

Analogamente, prevedere all'art. 28 che le procedure negoziate siano aperte soltanto agli operatori economici con sede d'affari in Piemonte, se da una parte va incontro allo scopo di rafforzamento del processo produttivo piemontese, dovrebbe essere meglio precisato in riferimento alle previsioni del Codice degli appalti e alle soglie di riferimento per le stazioni appaltanti, stante il rischio concreto di generare violazioni del principio della concorrenza. In tal senso, si richiamano le osservazioni della Città Metropolitana di Torino.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

Restando in tema di commercio, si sottolinea come l'art. 36 nell'attribuire ai comuni funzioni sulla possibile individuazione degli ambiti territoriali dei distretti commerciali, dovrebbe considerare un coinvolgimento della Città Metropolitana e delle Province che detengono le funzioni fondamentali sulle politiche sovracomunali e (nel caso della Città Metropolitana) anche sullo sviluppo economico. A ciò deve aggiungersi l'opportunità di un supporto economico che accompagni il processo di istituzione dei distretti, in modo da renderli realmente funzionali.

L'art. 37, prevedendo la sospensione di alcune autorizzazioni commerciali, sembra frenare il processo di rilancio delle attività produttive, in controtendenza rispetto agli obiettivi del disegno di legge regionale, intervenendo peraltro su una materia, come quella della concorrenza che rientra nella competenza dello Stato.

Per quanto concerne l'art. 38, che prevede la possibilità per comuni e province di agevolare le nuove occupazioni di suolo pubblico da parte dei gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si segnala come al momento risulti essere in discussione una proposta legislativa statale di analogo tenore, su cui l'Anci nazionale ha già espresso indicazione di fatto favorevole e rispetto alla quale la disposizione regionale potrebbe entrare in conflitto.

Ad ogni modo, l'art. 38, così come formulato, dovrebbe comunque tener conto da un lato del potere regolamentare comunale sulla materia, dall'altro della compresenza di fonti di rango primario, che non possono essere ignorate, onde evitare aporie interpretative. Il riferimento è alla normativa sulla viabilità e in particolare al Codice della Strada, alla disciplina sull'ambiente, la sicurezza, sul passaggio dei mezzi di soccorso e sul transito delle persone diversamente abili.

L'ampliamento delle occupazioni dovrebbe poi essere armonizzato all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, dunque, dovrebbe essere altresì previsto un termine, dall'entrata in vigore della presente legge, entro il quale i comuni definiscano le deroghe da apportare ai loro regolamenti.

Il rinvio alla pianificazione del livello comunale consentirebbe inoltre di fronteggiare problemi di natura applicativa, come ad esempio il caso in cui si sovrappongano istanze



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

per i medesimi spazi. Al riguardo, la previsione dello strumento delle istanze congiunte non sembra risolvere il problema dei monopoli naturali.

Altra questione attiene all'asseverazione da parte del professionista abilitato, che andrebbe prevista soltanto per le richieste di nuove occupazioni e non anche nei casi di precedenti autorizzazioni oggetto soltanto di integrazione, ma i relativi costi risulterebbero, comunque, vanificati dall'entrata in vigore della norma nazionale.

Inoltre, le minori entrate per i comuni dovranno necessariamente essere accompagnate da forme di finanziamento compensativo, pena il pregiudizio sulla capacità dei relativi bilanci. Si rileva, infine, la mancanza di uno specifico riferimento alla disciplina COSAP, caratterizzante alcune realtà comunali, che per ragioni di completezza andrebbe quindi inserito.

Sempre in materia di governo del territorio l'art. 48, consentendo interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 24, comma 4, lettera b), numero 2 della l.r. 56/1977, anche se con sagoma diversa dall'esistente e pur in mancanza di espressa previsione nello strumento urbanistico vigente, pone il problema significativo della conservazione dei centri storici. Sul punto, va garantito il rispetto dei filii edilizi esistenti e delle norme paesaggistiche in vigore.

L'art. 49, tra gli interventi consentiti nella fascia di rispetto dei cimiteri, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 quater, della legge regionale 56/1977, stabilisce che sono ammessi i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti, a tale previsione si ritiene vadano aggiunti gli interventi di cui al menzionato art. 48 che aumentino la distanza dai cimiteri. Su tale aspetto, si richiamano altresì le considerazioni svolte dalla Città Metropolitana di Torino.

L'art. 56, nell'aumentare le agevolazioni per il sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica, indica un importo che, per i comuni di maggiore dimensione, appare non sufficiente alla copertura dei costi necessari. Si considera, quindi, fondamentale prevedere una diversificazione delle risorse stanziare in base alla classe demografica dei comuni.

In merito all'art. 57, relativo alle destinazioni d'uso temporanee, si evidenzia come la possibilità di consentire un utilizzo temporaneo di immobili e spazi urbani per un periodo



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

di tempo pari a tre anni, prorogabili di altri due, implica il rischio di rendere tali situazioni, di fatto, definitive.

Dal punto di vista dell'urbanistica, si apprezza l'obiettivo di semplificazione delle procedure; tuttavia, si ritiene che tale esigenza non debba contrastare con il normale esercizio dei poteri e delle funzioni dei comuni, nonché con il coordinamento tra i diversi livelli della pianificazione urbanistica e territoriale.

Su tale profilo, l'art. 62 del disegno di legge, laddove introduce l'art. 6 bis nell'impianto della l.r. 19/1999, richiamando i concetti di parziali difformità edilizie e tolleranze accettabili, rischia di autorizzare una sanatoria dal carattere generalizzato. Dunque, si richiede una maggiore precisazione dell'ambito di operatività, che potrebbe essere ottenuta riportando ad esempio le categorie e i parametri già definiti dalla recente proposta di legge regionale 70/2019.

Infine, il disegno di legge non si occupa di settori rilevanti quali l'istruzione, la formazione professionale e l'innovazione, su cui si auspica interverranno appositi provvedimenti.

Il Presidente ANCI Piemonte
Andrea Corsaro

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00008035 del 12/05/2020



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI d'ITALIA

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

Al Presidente del CAL Piemonte
Davide Crovella
cal@cr.piemonte.it

Disegno di Legge regionale 05 maggio 2020, n. 95

“Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19”:

OSSERVAZIONI

Innanzitutto si prende atto, data la situazione finanziaria dettata dall'emergenza Covid 19, delle **importati iniziative**, non solo **economiche** messe in campo le quali rappresentano un grande sforzo da parte dell'amministrazione regionale con un pregevole impegno a favore dei cittadini e dei settori economici maggiormente colpiti dalla pandemia, ma anche quelle riguardati la **semplificazione e la sburocratizzazione**. **Su queste ultime occorre puntare in modo determinato nell'immediato. Deve diventare IL punto di forza della Regione Piemonte.**

Evidenziato in giallo e barrato le parti che riteniamo siano da eliminare

Rosso: le nostre proposte di modifiche e/o integrazioni

Blu: le nostre osservazioni e/o note.

Le presenti Osservazioni, agli articoli del DDL 95, necessitano, però, di alcune premesse di carattere generale, quali ad esempio la problematica, già più volte espressa, relativa al Contributo straordinario, in quanto la sola semplificazione e riduzione dei tempi di approvazione delle Varianti ai PRGC, rischia di non essere di aiuto agli operatori e cittadini, qualora non venga uniformato e sensibilmente ridotto tale contributo. Si suggerisce pertanto di uniformare il metodo di calcolo su tutto il territorio Regionale, adottando una formula di facile interpretazione e applicazione la quale (nel caso tale contributo non possa essere eliminato integralmente) possa consentire una notevole riduzione dello stesso.

Nel contempo la Regione incentivi gli uffici Tecnici dei Comuni del Territorio Regionale all'applicazione della Legge 16/2018 la quale già di per sè eviterebbe l'applicazione del contributo straordinario.

Si suggerisce inoltre di velocizzare l'iter di approvazione del DL 70 (modifiche e integrazioni alla Legge 16/2018) al fine di evitare la sovrapposizione di due norme, in riferimento ad alcuni articoli.

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1. (Finalità)

1. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico

regionale, si adottano misure finanziarie, di sburocratizzazione e semplificazione, volte a favorire il riavvio delle attività produttive.

TITOLO II MISURE FINANZIARIE

Art. 2.

(Destinazione delle economie da rinegoziazione prestiti)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2018 n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020), è sostituito dal seguente:

“3 bis. Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.a., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 possono essere destinate, a partire dall'esercizio 2019:

a spese in conto capitale;

all'estinzione dei derivati in essere o di loro componenti ed opzioni.”.

Art. 3.

(Investimenti regionali per rilanciare l'economia piemontese)

1. Il comma 3 ter dell'articolo 26 della l.r. 4/2018 è abrogato.

2. In ragione delle ripercussioni economiche connesse all'emergenza Covid-19, sono stanziati euro 101695.358,97 sugli esercizi finanziari 2020 e 2021 al fine di rilanciare gli investimenti regionali.

3. Alla copertura di quanto previsto al comma 2 si provvede con le risorse definite nell'Allegato A alla presente legge.

Art. 4.

(Rinegoziazione dei prestiti con Cassa depositi e prestiti S.p.a.)

1. La Giunta regionale è autorizzata alla rinegoziazione dei prestiti contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.a., nei limiti della durata complessiva di trenta anni.

2. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.

Art. 5.

(Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale)

1. In considerazione delle minori immatricolazioni di autoveicoli registrate nei primi 4 mesi del 2020, l'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - Legge di stabilità regionale 2020) è sostituito dal seguente:

“Art. 19. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale", iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria e di provveditorato) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la cui dotazione finanziaria è determinata in euro 10.000.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 15.000.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022.”.

Art. 6.

(Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani)

1. Il "Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani" di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 18 del 22 novembre 2017 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie), costituito presso Finpiemonte S.p.A., è ridotto di Euro 2.000.000,00 ed introitato nel bilancio regionale.

Art. 7.

(Sostituzione dell'Allegato E dell'articolo 22 della l.r. 7/2018)

1. Ai fini della riprogrammazione pluriennale delle entrate derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.a., l'Allegato E di cui all'articolo 22, comma 2 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 8, contenente la destinazione in spesa delle risorse per investimenti, è sostituito dall'allegato B alla presente legge.

Art. 8.

(Sospensione della quota capitale dei prestiti con istituti di credito)

1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, in deroga all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

2. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento. La sospensione non deve rendere necessario il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

3. Nel caso in cui a copertura dei prestiti oggetto della sospensione di cui al comma 1 siano stati sottoscritti dei contratti derivati e che questi presentino nell'anno 2020 dei differenziali a carico dell'ente Regione, le somme contrattualmente dovute dovranno anche esse sospese e corrisposte nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento del finanziamento sottostante, congiuntamente alle quote capitale parimenti sospese.

4. Nella missione 20, programma 03, è istituito un fondo dove sono iscritte le economie derivanti dalla sospensione della quota capitale dei prestiti con gli istituti di credito.

5. La Giunta è autorizzata al prelievo dal fondo di cui al comma 4 per spese in conto capitale.

Art. 9.

(Anticipazioni Fondo di rotazione)

1. Al fine di incrementare la velocità di circolazione ed immissione della liquidità nel sistema economico piemontese connessa all'emergenza COVID-19, la Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità regionale, a valere sulla sezione finanziaria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con le modalità previste all'articolo 1, comma 243 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al regolamento attuativo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

Art. 10.

(Convenzione con SACE Fct S.p.A.)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con SACE Fct S.p.A. per favorire operazioni di factoring con assunzione, da parte della società di factoring, del rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito accordati al cedente per ciascun debitore, con la possibilità, da parte del cedente, di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti.

Art. 11.

(Bonus una tantum a fondo perduto)

1. Finpiemonte S.p.A. è autorizzata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad utilizzare nell'esercizio 2020, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri, a destinare la propria liquidità, nel limite massimo di 88 milioni di euro, a favore dei principali settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria "COVID-19", secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto non superiore a 2.500 euro per singola attività.

2. ~~Le imprese le cui attività~~ Sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, ~~sono limitate alla seguente classificazione delle~~ **le** attività economiche **classificate** (Ateco): 56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, esclusi i codici 56.10.5, 56.20 Fornitura di Pasti preparati e altri servizi di ristorazione, esclusi i codici 56.29, 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina, 96.02.01 Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere, 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza, 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure, 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico, 93.29.10 Sale da Ballo, Discoteche, 49.32.10 Servizio di Taxi e 49.32.20 Servizio noleggio con conducente.

* si richiede di aggiungere all'elenco delle attività economiche classificate (Ateco) tutte le categorie professionali che mancano, inclusi i liberi professionisti iscritti alle casse private;

3. Le singole **attività imprese** devono risultare attive, aver la sede operativa nella Regione Piemonte e, se previsto, risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente **e/o iscritte ai collegi/ordini di appartenenza delle categorie professionali.**

4. Finpiemonte S.p.A. è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al comma 2. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 ed in relazione alle disponibilità liquide dei fondi regionali utilizzate, si provvede con le risorse definite nell'Allegato A alla presente legge.

Art. 12.

(Bonus una tantum a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva)

1. Al fine di favorire la ripartenza dell'attività sportiva penalizzata dalla chiusura forzata dovuta all'emergenza sanitaria "COVID-19" si autorizza la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto non superiore a 4.000 mila euro a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché, esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi, alle federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella Regione Piemonte.

2. Le procedure ed i criteri di assegnazione delle risorse sono definiti dalla Giunta regionale, anche in considerazione del numero dei tesserati e della attività di gestione di impianti.

3. Alla copertura di cui al comma 1 si provvede mediante risorse presenti nel bilancio di previsione 2020-2022 - Missione 06 - Programma 0601.

Art. 13.

(Rilancio degli investimenti in edilizia)

FONDAMENTALE LA RISCRITTURA DELL'ARTICOLO PER LA SOPRAVVIVENZA DEI PICCOLI COMUNI

Si evidenzia una forte preoccupazione da parte dei sindaci dei piccoli comuni (le cui poche voci di entrata fanno quasi esclusivamente riferimento all'attività edile) sofferenti per problemi di cassa/liquidità.

L'articolo va assolutamente riformulato in modo tale che si stabilisca un rapporto diretto, senza intermediari, tra regione e cittadino, molto più efficace, rimborsando all'interessato gli oneri versati al comune per l'acquisizione del rilascio del permesso di costruire oneroso.

In buona sostanza si ritiene indispensabile che il richiedente paghi gli oneri AL COMUNE e poi riceva il rimborso da parte della Regione, al fine di non mettere in difficoltà In particolare i piccoli Comuni.

Proposta di emendamento:

Articolo 13 comma 1) dopo le parole "sono stanziati 50 milioni di euro" sostituire le parole "a favore dei comuni" con le parole " a favore dei cittadini" a copertura....."

Articolo 13 comma 1) dopo le parole "a copertura totale o parziale" sostituire le parole "degli oneri " con le parole "del contributo di costruzione" di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica....." (così si comprendono sia il costo di costruzione che gli oneri di urbanizzazione in quanto, nella maggior parte dei casi, nelle nuove costruzioni, il costo di costruzione supera abbondantemente quello degli oneri di urbanizzazione)

Art. 14.

(Sostegno alle emittenti radiotelevisive e testate on line locali)

1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, sono stanziati 2 milioni di euro a favore delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali aventi sede legale ed operanti in Piemonte, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica).
2. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse definite nell'Allegato A alla presente legge.

Art. 15.

(Interventi a sostegno dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, gravemente danneggiata a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, la Regione Piemonte incrementa la dotazione del fondo regionale istituito dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) per la qualificazione dell'offerta turistica, finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal programma annuale degli interventi, in coerenza con l'articolo 5 della predetta legge.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, utilizzabili a fondo perduto e quantificati in euro 6 milioni per l'anno 2020 ed euro 6 milioni per l'anno 2021, sono da iscriversi nella Missione 07, Programma 07.02, Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Alla copertura di quanto previsto al comma 2 si provvede con le risorse definite nell'Allegato A alla presente legge. **Per quanto si dimostri una sensibilità al problema turismo, riteniamo che sia privo di alcuni chiarimenti. Pertanto si potrebbe integrare specificando che ogni comune, la cui economia è basata sul turismo, possa poter valutare autonomamente, in base alle proprie esigenze, il tipo di investimento ritenuto più opportuno in campo turistico al fine di contribuire a creare una offerta turistica variegata nel territorio regionale. Sarebbe opportuno, inoltre, dedicare la maggior parte dei fondi a comuni turistici con meno di 5.000 abitanti.**

Art. 16.

(Riparti Turismo: sostegno alle destinazioni e al marketing turistico)

1. Per favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza sanitaria Covid-19, attraverso azioni di monitoraggio, comunicazione, promozione, marketing e di sostegno alle attività degli operatori del comparto, la Regione adotta misure straordinarie a favore dei consorzi e delle società consortili di cui alla legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).
2. Le azioni previste al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di campagne promozionali per il rilancio turistico della regione e il riavvio economico dell'intera filiera del comparto, sia con iniziative a titolarità regionale, sia con la concessione di contributi a favore di consorzi e società consortili di cui alla l.r. 14/2016.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione stabilisce i criteri e le procedure per l'individuazione e il riconoscimento delle azioni di cui al comma 2.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati nella misura massima di euro 5.000.000,00, per l'annualità 2020, sono da iscriversi nella Missione 07 (Turismo), Programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo), Titolo 1.
5. Alla copertura di quanto previsto al comma 4 si provvede con le risorse definite nell'Allegato A alla presente legge.

Art. 17.

(Sostegno alle attività sociali svolte nei centri semi-residenziali per disabili)

1. Si autorizza uno stanziamento di euro 2.000.000,00 a favore degli enti titolari dei presidi semi-residenziali per disabili operanti sul territorio regionale, al fine di promuovere la riapertura delle attività a seguito dell'interruzione causata dalla pandemia Covid 19.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti pubblici e privati, attraverso procedure selettive di finanziamento o tramite riparto agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali, previa determinazione da parte della Giunta regionale delle tipologie degli interventi finanziati, dei criteri per l'accesso e l'erogazione dei contributi.
3. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse definite nell'Allegato A alla presente legge.

Art. 18.

(Fondo a lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori)

1. È costituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di sostegno al reddito, sotto forma di contributo una tantum, per le lavoratrici ed i lavoratori che non abbiano avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore e subito una riduzione della retribuzione a causa della sospensione o della

cessazione della prestazione lavorativa, nel periodo da marzo 2020 a maggio 2020, a seguito dell'emergenza Covid-19.

2. Per dare attuazione a quanto previsto al comma 1 sono stanziati 10 milioni di euro sulla Missione 15 - Programma 03.

3. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse definite nell'Allegato A alla presente legge.

Art. 19.

(Sostegno agli oneri di finanziamento delle imprese)

1. La Regione sostiene le micro, piccole e medie imprese (MPMI) **costituite anche da liberi professionisti iscritti alle casse private** piemontesi che abbiano attivato finanziamenti presso banche e intermediari abilitati alla concessione del credito per far fronte alla carenza di liquidità generata dalla contrazione dell'attività di impresa conseguente ai provvedimenti urgenti adottati dal Governo per il contenimento dell'epidemia da COVID_19.

2. Il sostegno della Regione è rappresentato da contributi a fondo perduto erogati alle imprese allo scopo di ridurre gli oneri connessi ai finanziamenti da esse ottenuti.

3. Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto sul bilancio di previsione finanziario 2020- 2022, nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 1 (Spese correnti), uno stanziamento pari a complessivi euro 15.000.000,00 per l'anno 2020.

4. Alla copertura di quanto previsto al comma 3 si provvede con le risorse definite nell'Allegato A alla presente legge.

Art. 20.

(Misure per incentivi in favore del personale del Servizio sanitario regionale e interventi in materia sanitaria)

1. Al fine di incrementare gli importi delle voci del trattamento economico legate al sistema premiante del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 37.000.000 in incremento rispetto ai vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale ed in particolare per la definizione dei fondi contrattuali dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione, per l'anno 2020, degli incentivi di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo integrativo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale e stipulato successivamente all'approvazione di apposito provvedimento autorizzativo a livello nazionale ovvero decorsi sessanta giorni dalla approvazione della presente legge regionale.

3. È fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per un importo pari ad euro 18.462.820.

4. La Giunta regionale è autorizzata a destinare ulteriori euro 37.000.000 del FESR, in base al regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014, per misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri.

5. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede per euro 37.000.000 a valere sul finanziamento sanitario corrente regionale di cui alla missione 13 "Tutela della salute"-

programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2020-2022".

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 14/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 14/2016 le parole: "bilancio di previsione finanziario 2017-2019", sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di previsione finanziario 2020-2022".

Art. 22.

(Sospensione rate cooperative a proprietà indivisa. Modifiche alla l.r. 28/1976)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3 bis. Quale misura straordinaria di sostegno finanziario in relazione all'emergenza Covid-19, sono sospesi i versamenti relativi al 2020 nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto, previa comunicazione alla competente struttura regionale, entro il 30 giugno 2020, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono avvalersi della moratoria. La rata sospesa deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 senza oneri aggiuntivi. Limitatamente all'anno 2020, è conseguentemente sospesa l'applicazione del comma 4 alla rata in scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre 2020 alle cooperative che hanno regolarmente comunicato la modalità della sospensione entro il termine del 30 giugno."

2. Dopo l'articolo 15 della l.r. 28/1976 è aggiunto il seguente: "Art. 16 (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3 bis hanno efficacia limitatamente all'anno 2020 e, una volta esauriti i loro effetti alla data del 31 ottobre 2021, sono automaticamente abrogate."

Art. 23.

(Sospensione pagamento canoni di concessione demaniale. Modifiche alla l.r. 2/2008)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali) è aggiunto il seguente:

"6 bis. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici lacuali afferenti al trasporto di merci e di persone, la Giunta regionale, in accordo con le gestioni associate, sospende il pagamento dei canoni di concessione demaniale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j). Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna gestione associata."

Art. 24.

(Contributi per la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi)

1. In considerazione dell'emergenza Covid-19 , sono stanziati 300.000,00 euro a favore di enti pubblici o associazioni convenzionate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 4 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 12 (Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende).

2. Gli oneri di cui al comma 1, trovano copertura nella missione 16, programma 01.

Art. 25.

(Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati, e cooperative agricole)

1. In considerazione dell'emergenza Covid-19, sono stanziati 300.000,00 euro a favore di imprenditori agricoli singoli o associati, di cooperative di società di capitali a partecipazione maggioritaria, di cooperative agricole e associazioni di produttori negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione, di cui all'articolo 50 della legge regionale 12 ottobre 1978, n.63 (Interventi regionali in materia di agricolture e foreste).
2. Gli oneri di cui al comma 1, trovano copertura nella missione 16, programma 01.

TITOLO III
SBUROCRATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

I provvedimenti di sburocratizzazione e semplificazione, per anni richiesti da ANPCI a tutti i livelli istituzionali, sono fondamentali per migliorare e rendere più efficiente la macchina amministrativa.

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, DEMANIO IDRICO E USO DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 26.
(Deroghe all'articolo 11 della l.r. 18/1984)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) per i programmi di intervento approvati dal 1 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative sono erogati nella misura del 40 per cento all'aggiudicazione definitiva dei lavori, di un ulteriore 50 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento corrispondente al 50 per cento dei lavori e del 10 per cento o il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

**Sostituire la percentuale del 50% con quella del 40% al seguente passaggio:
"Stato di avanzamento corrispondente al 40 per cento" E NON AL 50 PER CENTO**

Art. 27.
(Misure di semplificazione per l'erogazione dei contributi ai sensi della l.r. 18/1984)

1. Al fine di consentire la più rapida erogazione delle quote dei contributi concessi ai sensi della l.r. n. 18/1984, fino al 31/12/2021 la liquidazione e il pagamento sono effettuati sulla base della presentazione di autocertificazione della stazione appaltante attestante la sussistenza delle condizioni richieste per la quota corrispondente, con esclusione della quota finale, per la quale deve essere presentata tutta la rendicontazione come previsto negli atti di finanziamento.
2. È autorizzato alle amministrazioni beneficiarie di contributi ai sensi della l.r. 18/1984, nell'ambito dei lavori in corso di esecuzione o comunque già affidati, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per far fronte alla maggiori spese connesse all'adozione delle misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.

Art. 28.
(Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e servizi)

1. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e comunque almeno fino al 31 dicembre 2020, al fine di evitare spostamenti interregionali che potrebbero alimentare il rischio di ulteriore contagio, gli operatori da invitare alle procedure negoziate indette dalle stazioni appaltanti del territorio regionale sono individuati attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato, tra quelli aventi sede legale e operativa in Piemonte.
2. È consentito alle stazioni appaltanti di concedere un'ulteriore anticipazione fino al 20 per cento, con le modalità previste dall'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), del corrispettivo dovuto sui lavori ancora da realizzare nell'ambito di un contratto già stipulato.
3. Al fine di uniformare le procedure di gara e di affidamento di lavori finanziati o contribuiti dalla Regione Piemonte, le stazioni appaltanti del territorio regionale utilizzano bandi-tipo approvati dalla Giunta regionale.

Lo stesso principio dovrebbe valere anche per i liberi professionisti iscritti alle casse private, aventi sede legale ed operativa in Piemonte, ovvero che le stazioni appaltanti attingano ad elenchi/albi.

comma1) si condivide appieno l'obbligo per le stazioni appaltanti di invitare alle procedure negoziate operatori economici con sede legale o operativa in Piemonte almeno fino al 31/12/2020. Richiediamo che tale norma, dettata dalla situazione emergenziale con il fine di ridurre gli spostamenti tra Regioni, sia istituzionalizzata successivamente a tale data anche con fini economici e di sostegno all'imprenditoria piemontese.

Comma 2) soppresso

In quanto i comuni erogano già il 20 % di legge e non hanno ulteriori risorse disponibili.

Art. 29.

(Disposizioni in materia di canoni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile)

1. Il termine per il versamento alla Regione Piemonte dei canoni dovuti per l'annualità in corso per le concessioni del demanio idrico fluviale ai sensi del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)) è stabilito a 90 giorni dalla richiesta.

Art. 30.

(Proroga della validità di provvedimenti)

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici) e della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale.) in scadenza dopo il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020.
2. Il termine previsto nelle concessioni brevi rilasciate tra il 1 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ai sensi del r.r. 14/2004/R, decorre dall'inizio delle attività per le quali è stata rilasciata la concessione.

*occorrerebbe aggiungere che anche le autorizzazioni paesaggistiche conservino la loro validità sino al 31/12/2020.

Art. 31.

(Versamento dei canoni relativi all'uso delle acque pubbliche)

1. La data di versamento dell'annualità 2020 del canone relativo all'uso delle acque pubbliche di cui all'articolo 12, comma 1 e all'articolo 18, comma 2, lettera b) della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) è posticipata al 31 dicembre 2020.
2. È sospeso fino al 30 novembre 2020 l'inoltro da parte della struttura regionale competente delle richieste di pagamento relative al canone di concessione e al canone di attingimento per l'uso delle acque pubbliche di cui all'articolo 16, commi 1 e 4 e all'articolo 18, comma 2, lettera a) della l.r. 20/2002.
3. È posticipato al 31 dicembre 2020 il termine indicato nelle richieste di pagamento dei canoni di cui al comma 2, inoltrate dalla struttura regionale competente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

(Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 7/2020)

1. L'articolo 16 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022. Legge di stabilità regionale 2020) è abrogato.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E COMMERCIO

Riteniamo valido l'imput contenuto negli articoli 33-38 che mirano a ridurre l'espandersi incontrollato della grande distribuzione che penalizza enormemente le piccole attività. Richiediamo che vengano stabilite quanto prima forme di sostegno al commercio nei piccoli comuni che vivono ormai da anni un costante fenomeno di desertificazione commerciale.

Condividiamo l'impegno al sostegno del settore culturale e richiediamo, inoltre, anche che venga inserito un sostegno economico, per le piccole realtà culturali che vivono solo di volontariato come i piccoli musei. Un investimento per favorire e finanziare i tour virtuali di queste realtà contribuirebbe senza dubbio a limitare gli assembramenti e a favorirne al diffusione del contenuto culturale.

Art. 33.

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 18/1999)

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1999 è aggiunta la seguente:
"l bis. miglioramento e qualificazione di strutture ricettive, di impianti e di altre strutture per il turismo, gestite da imprese operanti nel turismo, anche attraverso interventi di sanificazione e acquisizione di attrezzature e dispositivi necessari per far fronte a situazioni di emergenza sanitaria."

Art. 34.

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 18/1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per una durata minima di dieci anni, ad eccezione di quelle relative alla fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l bis)."
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 18/999 è sostituito dal seguente:

“2. Il programma annuale di cui all'articolo 5 determina le modalità con cui viene garantito il vincolo, nonché eventuali deroghe o durate temporali diversificate per la fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l bis) e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento da parte della Giunta regionale, previo recupero delle somme erogate, opportunamente rivalutate ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).”.

Art. 35.

(Modifiche all'articolo 18 bis della l.r. 28/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999 le parole: “I distretti del commercio sono soggetti di promozione e sviluppo del commercio, delimitati territorialmente secondo gli ambiti sovracomunali della programmazione regionale della rete distributiva, ovvero con riferimento a loro articolazioni o aggregazioni, in numero non superiore agli ambiti stessi.” sono soppresse.

2. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999 sono abrogati.

Art. 36.

(Inserimento dell'art. 18 ter nella l.r. 28/1999)

1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:

“Art. 18 ter (Distretti del commercio)

1. La Regione promuove i distretti del commercio quali ambiti territoriali comunali e sovracomunali in cui i comuni, altri enti pubblici e privati, le imprese, le formazioni sociali ed economiche e i cittadini, liberamente aggregati, sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione e la costituzione dei distretti del commercio.

3. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, possono proporre alla Regione gli ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio in coerenza con i criteri e le modalità di cui al comma 2.

4. La struttura regionale competente in materia di commercio, verificata la rispondenza delle proposte comunali ai criteri e alle modalità di cui al comma 2, riconosce i distretti del commercio.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 500.000,00 per l'annualità 2020 ed euro 500.000,00 per l'annualità 2021 trovano copertura nelle risorse già stanziare per gli anni 2020 e 2021 nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2020-2022.”.

Art. 37.

(Disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali)

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19, con particolare riguardo agli esercizi di vicinato gravemente danneggiati dal contesto emergenziale, a far data dal 4 maggio 2020 la presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie e variazioni di tipologia distributiva degli esercizi di vendita, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed alle relative disposizioni regionali di attuazione, è sospesa fino al 31 gennaio 2021.

2. Per i procedimenti in corso, a far data dal 31 gennaio 2020 fino al 31 gennaio 2021, sono sospesi i termini per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie e variazioni di tipologia distributiva degli esercizi di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del d. lgs. 114/1998.

↳ L'art. 8 del D.lgs. 114/1998 disciplina "l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie" fino a 1.500 mq di superficie di vendita per i comuni sotto i 10.000 abitanti e della superficie di 2.500 mq oltre a 10.000 abitanti. La sospensione delle nuove autorizzazioni e soprattutto di quelle in itinere, metterebbe a repentaglio investimenti già in essere da parte degli operatori e sottrarrebbe ulteriori risorse ai Comuni (oneri d'urbanizzazione), le cui casse risultano essere già fortemente in crisi in questo periodo. Il restringimento coinvolgerebbe tutto il reparto commerciale (e non solo "food", quello a cui siamo abituati a pensare, c.d. "supermercati") con magari la preclusione a piccole attività non ricadenti, o non più ricadenti, nel vicinato (ricordo che per i comuni più piccoli parliamo di 150 mq. di vendita) di non potere investire nelle proprie attività. Pensiamo alla vendita dei prodotti per l'edilizia, impiantistica, somministrazione, ecc.... realtà che avrebbero ancora "la forza" e le prospettive di un ampliamento. L'eliminazione di questa possibilità, a nostro parere, potrebbe impedire anche quegli ampliamenti che dovrebbero rendersi necessari per l'adeguamento al distanziamento "sociale" e/o sanitario a salvaguardia dei lavoratori/clienti.

Discorso diverso potrebbe essere per le grandi strutture (art.9) che possono insediarsi in un numero minori di comuni (quelli con maggiore popolazione).

Osservazioni al comma 1)

In riferimento all'enunciato del comma 1, nel quale si indicano gli esercizi di vicinato quali gravemente danneggiati dall'emergenza COVID – 19 , si fa presente quanto segue:

a) riguardo al settore alimentare, gli esercizi di vicinato in questo periodo non sono stati danneggiati, al contrario, soprattutto quelli presenti nei comuni nei quali non sono insediate medie e grandi strutture di vendita, hanno avuto un notevole aumento di fatturato, a causa dell'impossibilità di uscire dal comune di residenza per effettuare la spesa, con notevole aggravio di costi sulla clientela, a causa della forzata riduzione della concorrenza, mentre le medie e grandi strutture di vendita alimentare, normalmente presenti nei comuni polo, sub polo ed intermedi, hanno subito una forte riduzione del fatturato, a causa dell'obbligata riduzione del loro normale bacino di utenza (elemento fondamentale nella verifica della dinamica concorrenziale in sede di autorizzazione), quindi sono le medie e grandi strutture di vendita alimentare che sono state danneggiate e non i negozi di vicinato;

b) Riguardo al settore extralimentare, vale lo stesso discorso effettuato per il settore alimentare, in quanto sono rimasti aperti i soli negozi per la fornitura di generi di prima necessità, ma l'impossibilità di potersi recare al punto vendita nel comune limitrofo, ha ridotto considerevolmente la concorrenza tra le strutture distributive, a scapito dell'aumento dei prezzi in aggravio all'utenza;

c) Le autorizzazioni commerciali per le grandi strutture di vendita, di competenza regionale, sono normate dalla L.R. 28/99 e s.m.i. (in applicazione del D.lgs. 114/98) e della D.C.R. 563-13414, così come modificata in ultimo dalla D.C.R. 191-43016 del 20.11.2012; tale normativa, ha recepito la cosiddetta "Direttiva Europea Bolkestein", la quale si fonda sul principio della "libera iniziativa economica";

e) l'impossibilità di presentare istanze per un tale periodo altera la libera concorrenza, tra operatori insediati ed operatori che hanno interesse ad insediare nuove attività, con aggravio a carico del consumatore finale;

f) Tale periodo di "moratoria", andrebbe ulteriormente a frenare iniziative di sviluppo della rete distributiva, pregiudicando l'apertura di nuovi cantieri per valori di svariati milioni di euro, che

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00008093 del 13/05/2020

avrebbero dato lavoro a imprese e attività, con la generazione di posti di lavoro, dei quali è chiara la necessità.

Osservazioni al comma 2)

La sospensione di procedimenti in corso, sia per il rilascio di nuova autorizzazioni sia per le variazioni ed i trasferimenti, è in palese contrasto con il principio fondamentale del diritto “tempus regit actum”, nel quale un provvedimento è legittimo dalla data di sua emissione, quindi non può essere retroattivo, con conseguente esposizioni a ricorsi.

In merito a tale ultimo punto, si riporta anche il parere espresso dall'Avvocato Golinelli:

“Si ritiene che tale articolo sia vistosamente affetto da illegittimità costituzionale, in quanto l'emergenza sanitaria potrebbe forse giustificare la sospensione di procedimenti e percorsi burocratici dovuti per l'esercizio di facoltà insopprimibili anche in tempi limitati, come sono quelle di esercitare – ovviamente, anche prendere ad esercitare – attività economiche, tra le quali certamente il commercio per espressa e ripetuta enunciazione legislativa, nelle varie forme organizzative e dimensionali normativamente previste, solo se fosse evidente, o comunque accertata e dimostrata, l'esistenza di un insuperabile contrasto tra l'emergenza e l'oggetto della sospensione. Nel caso dell'emergenza in corso, è avvenuto il contrario, Del resto, la pandemia non impedisce ad una Regione di riflettere sulle sue norme in materia di commercio, se ritiene – un po' arditamente – che quello sia proprio il momento giusto. Ne si sono verificati, finora, fatti che abbiano evidenziato una particolare pericolosità, in tema di contagi e di lotta agli stessi, delle medie e grandi strutture di vendita: anzi, tutt'altri sono stati i temi di cui si è avuta notizia. Dunque, risulta di eccezionale evidenza l'insufficienza di ragioni che possano giustificare la sospensione dell'esercizio di diritti radicati – tra il resto, con particolare forza – nell'ordine comunitario ed in quello nazionale. La cosa ha rilievo, naturalmente, anche a carattere risarcitorio.

Art. 38.

(Deroghe alla tassa spazi e occupazione aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Al fine di favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e delle norme di sicurezza connesse all'emergenza COVID-19, i comuni e le province agevolano le nuove occupazioni di suolo pubblico a favore dei gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per il posizionamento di opere contingenti e rimovibili, in deroga ai regolamenti di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e, comunque, connessi alla disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde. **oltre alla deroga in merito all'occupazione suolo, occorrerebbe valutare una deroga anche per la TARI eventualmente dovuta per i maggiori spazi occupati, così come valutare la possibilità di una deroga all'ottenimento dell'assenso da parte dei frontisti (talvolta ostacolo non da poco).*
2. Gli interventi di cui comma 1 sono consentiti previa mera comunicazione, non onerosa, asseverata da un professionista abilitato, attestante il rispetto delle norme in materia di ambiente, paesaggio e sicurezza nonché l'impegno alla rimozione delle opere a fine emergenza.
3. Eventuali integrazioni possono essere richieste dal comune o dalla provincia entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza.
4. La comunicazione deve contenere l'indicazione del perimetro di occupazione del suolo pubblico e, nel caso di esercizi confinanti, la stessa può essere presentata congiuntamente.
5. I comuni e le province definiscono, entro 10 giorni dall'approvazione della presente legge, la modulistica unificata per la presentazione della comunicazione di cui al comma 2 e possono definire una tempistica per la presentazione della comunicazione medesima.

6. Nel caso di comunicazioni concorrenti sulla medesima porzione di suolo, è onere del comune o della provincia determinare i criteri per la ripartizione degli spazi.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 39.
(Finalità)

1. La Regione, nel richiamare integralmente finalità, principi e obiettivi contenuti nella legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) e nel sottolineare in particolare il valore della cultura quale funzione pubblica, strumento di coesione, di promozione ed educazione sociale, di sviluppo economico delle comunità territoriali, intende contrastare gli effetti e le ricadute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema culturale piemontese. A tal fine, adotta misure straordinarie volte a riconoscere la situazione di estrema difficoltà, di blocco delle attività e di radicale reimpostazione delle modalità operative subita dal comparto culturale piemontese, nonché a predisporre le condizioni per la ripartenza delle attività e delle progettualità.

2. Le disposizioni di salvaguardia di cui alla presente legge, oltre a quelle previste dalla l.r. 11/2018, si applicano anche:

a) al Museo Ferroviario Piemontese, di cui alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese);

b) agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino, di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annuali agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino);

c) ai luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte);

d) alle Società Operaie di Mutuo Soccorso, di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso);

e) al Centro di documentazione nell'area della "Benedicta", di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta" nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);

f) agli Ecomusei del Piemonte, di cui alla legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte).

Art. 40.
(Principi generali)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 39, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, con propria deliberazione da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, individua modalità e criteri per l'assegnazione del sostegno economico per l'anno 2020, utilizzando gli strumenti individuati all'articolo 7, comma 1 della l.r. 11/2018, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) sostegno alle organizzazioni e agli enti culturali, anche a difesa dei livelli occupazionali, che tenga conto non solo delle attività pubbliche, ma anche dell'attività interna volta a gestire e superare la fase di emergenza e a predisporre le condizioni per il riavvio;

b) sostegno agli enti pubblici che abbiano già sostenuto costi per la realizzazione di iniziative culturali per l'anno 2020, in particolare se progettate con il coinvolgimento operativo e professionale di soggetti privati;

- c) sostegno concesso a fronte della presentazione di un programma annuale di attività e interventi che ponga in rilievo gli elementi di cui alle lettere a) e b);
 - d) modalità di raccolta delle istanze e di gestione dei procedimenti amministrativi ispirate a principi di semplificazione;
 - e) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno ispirate al principio di storicità in relazione ai contenuti del programma di cui alla lettera c), tale da dimostrare la continuità operativa dei soggetti interessati;
 - f) modalità di quantificazione dell'intervento di sostegno relative ad ambiti tematici legati all'emergenza COVID-19.
2. Per quanto concerne le imprese editoriali e le librerie di cui all'articolo 28 della l.r. 11/2018, la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dalla lettera e), considerata la specificità del comparto e degli interventi, provvede con le modalità ivi indicate, sentito il Comitato tecnico previsto per gli interventi di cui all'articolo 29, comma 7 della l.r. 11/2018.
3. Entro il 30 novembre 2020, sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria ed economico-sociale e della praticabilità delle attività culturali pubbliche, la Giunta regionale, sentiti i Tavoli della Cultura di cui all'articolo 8 della l.r. 11/2018 ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente, con propria deliberazione, ridefinisce e adegua le modalità e i criteri di intervento per l'anno 2021, nel rispetto dei principi e degli obiettivi generali di cui al comma 1.
4. Il Programma triennale della Cultura, di cui all'articolo 6 della l.r. 11/2018, ha decorrenza dal triennio 2022-2024 e viene approvato nei tempi e con le modalità stabilite dal comma 5 dello stesso articolo.

Art. 41.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1 dello Statuto regionale e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rendiconta al Consiglio sull'attuazione della legge e dei risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il primo semestre dell'anno 2022, presenta alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisca, in particolare, le seguenti informazioni relative:
- a) allo stato di attuazione della presente legge che evidenzia le attività, gli interventi e le iniziative attivate, i tipi di strumento, scelti tra quelli previsti dall'articolo 7, comma 1 della l. r. 11/2018, le risorse stanziare e i soggetti coinvolti;
 - b) alle modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione degli interventi, delle attività e delle iniziative, nonché le risorse finanziarie erogate e gli strumenti individuati per la loro valutazione;
 - c) alla descrizione delle eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte.
3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42.
(Finalità)

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva della Regione, la rigenerazione e l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente e l'attività delle imprese operanti nel settore edilizio e prevenire negativi impatti occupazionali, sono stabilite misure straordinarie per la semplificazione dell'azione amministrativa e per il rilancio dell'edilizia.

CAPO II
MISURE URGENTI E TEMPORANEE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA URBANISTICA E PER IL
RILANCIO DELL'EDILIZIA

Art. 43.
(Ambito temporale di applicazione e disposizione transitoria)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano a far data dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2022.

2. Per i procedimenti pendenti alla data iniziale di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano compatibilmente con le fasi già istruite.

* [Occorrerebbe inserire in modo chiaro i nuovi termini di validità dei titoli abilitativi in scadenza relativamente ai DPCM emanati per emergenza COVID 19, al fine di evitare eventuali discordanze interpretative.](#)

Art. 44.
(Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto
preliminare per le varianti strutturali)

1. Al fine di favorire l'approvazione delle varianti ai piani regolatori comunali di cui all'articolo 17, comma 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), gli elementi essenziali di cui all'articolo 14, comma 3 bis della l.r. 56/1977, che corredano la proposta tecnica di progetto preliminare delle varianti strutturali, sono così semplificati:

a) la relazione illustrativa, di cui all'articolo 14, primo comma, numero 1 della l.r. 56/1977, che riporta in termini generali gli obiettivi della variante, la capacità insediativa residenziale vigente, le principali valenze, criticità e vincoli distintivi del territorio e i rapporti con il piano territoriale regionale (PTR), i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) o il piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM), i piani di settore e, con riferimento al piano paesaggistico regionale (PPR), la bozza della relazione di verifica di coerenza secondo l'allegato B del regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/R (Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte) (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 "Tutela e uso del suolo" e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr); riporta, altresì, le superfici e le destinazioni d'uso delle aree di nuova previsione;

b) gli allegati tecnici, comprendenti le indagini e le rappresentazioni cartografiche di cui all'articolo 14, primo comma, numero 2 della l.r. 56/1977, limitatamente a:

1) gli elaborati geologici, idraulici e sismici di cui all'articolo 15, comma 2 della l.r. 56/1977, completi di tavole di analisi e sintesi; in questa fase non sono considerati elementi essenziali le schede relative alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza e la relazione-geologico tecnica relativa a tali aree;

2) la bozza della relazione e gli elaborati relativi agli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante qualora presenti;

c) le tavole di piano di cui all'articolo 14, primo comma, numero 3, lettera b) della l.r. 56/1977 comprendenti esclusivamente:

1) la planimetria del piano regolatore generale (PRG), redatta in scala non inferiore a 1:10.000, recante lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, le relative destinazioni d'uso e le modalità attuative; nella tavola, sono inoltre evidenziate le nuove previsioni, le previsioni vigenti non attuate, le eventuali aree oggetto di stralcio, le perimetrazioni di cui alla carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;

2) la tavola dei vincoli redatta in scala non inferiore a 1:10.000;

d) la bozza delle norme di attuazione di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4);

e) il documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS).

2. Permane la facoltà per le amministrazioni comunali di optare per la redazione di una più completa documentazione in coerenza con i disposti dell'articolo 14, comma 3 bis della l.r. 56/1977.

* *Facendo seguito alle riscontrate problematiche inerenti il Bonus Facciate, sarebbe bene poter disporre di esaustive ed esplicite documentazione (elaborato grafico o norma tecnica di attuazione) in grado di dimostrare agevolmente l'equipollenza delle classificazioni del territorio in aderenza al D.I. n. 1444/68, come espressamente contemplato ad esempio nelle N.T.A. del Comune di Cuneo all'art. 25 "Corrispondenza alle classificazioni del D.I. n. 1444/68", comma 25.01 "Ai fini dell'applicazione di normative nazionali nel presente PRG, le zone territoriali omogenee di cui al D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 corrispondono, sulla base delle analisi urbanistiche ed edilizie, alle seguenti componenti del sistema insediativo: Città storica (Titolo II - Capo II): Zone A Città consolidata (Titolo II - Capo III): Zone B Città da trasformare e Città da riqualificare (Titolo II - Capo IV): Zone C e D Territorio extraurbano (Titolo IV - Capo I, artt. 76, 77 e 78): Zone E Sistema dei servizi (Titolo III - Capo II, artt. 57, 58 e 59): Zone F"*

Art. 45.

(Riduzione dei termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione)

1. I termini per la conclusione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, previsti all'articolo 15, comma 11 della l.r. 56/1977, sono ridotti di trenta giorni sia in caso di variante strutturale, sia in caso di variante generale; la proroga per la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, di cui all'articolo 15, comma 12 della l.r. 56/1977, è ridotta, di norma, a trenta giorni.

2. Conseguentemente i termini previsti all'articolo 11, commi 4 e 6 del regolamento regionale 23 gennaio 2017, n. 1/R (Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale), sono ridotti di trenta giorni.

Art. 46.

(Estensione delle varianti parziali)

1. I limiti di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, oggetto di variante parziale di cui all'articolo 17 comma 5, lettera f) della l.r. 56/1977, sono fissati rispettivamente in misura non superiore all'otto per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al quattro per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al tre per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti.

2. L'incremento di cui al comma 1, oltre a quanto già previsto dall'articolo 17, comma 6 della l.r. 56/1977, può riguardare anche aree non interne e non contigue a centri o nuclei abitati purché esso sia contemporaneamente:

- a) relativo a superficie già individuata cartograficamente dal P.R.G.C. quale area destinata alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive o contiguo alla medesima superficie;
- b) strettamente correlato all'ampliamento e riorganizzazione di un'attività esistente e insediata nelle aree di cui alla lettera a) da almeno tre anni;
- c) non eccedente il cinquanta per cento dell'originaria superficie fondiaria di cui alla lettera a);
- d) qualora previsto su istanza di un proponente, espressamente revocabile nel caso non sia stato dato inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 49, comma 5 della l.r. 56/1977 entro tre anni dall'approvazione;
- e) adeguatamente servito dalle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 47.

(Estensione delle modifiche che non costituiscono variante)

1. Rientrano tra le casistiche di cui all'articolo 17, comma 12 della l.r. 56/1977 anche le determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio fino a un massimo di **cinquemila diecimila** metri quadrati di superficie territoriale a permesso di costruire convenzionato in sostituzione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, purché non si pervenga ad interventi di ristrutturazione urbanistica; le determinazioni possono essere assunte anche per gruppi di interventi.

2. In caso di caso di utilizzo plurimo delle facoltà di cui al comma 1, le aree devono essere ubicate a una distanza non inferiore a cento metri.

3. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; non si applica l'articolo 13, comma 4 della l.r. 56/1977.

* non si capisce perché vengano esclusi gli interventi di ristrutturazione urbanistica

Art. 47/bis.

(modifica alla L.R. 20/2009 per l'incentivazione degli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 14, ancora in corso di istruttoria)

Il comma 6 bis viene completamente eliminato e sostituito con il seguente periodo : Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra le casistiche di cui all'articolo 17, comma 12 della l.r. 56/1977.

Art. 48.

(Agevolazione degli interventi di ristrutturazione negli ambiti di cui all'articolo 24 della l.r. 56/1977)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione **con la stessa volumetria** di cui all'articolo 24, comma 4, lettera b), numero 2 della l.r. 56/1977 sono consentiti anche con sagoma diversa dall'esistente **e volume non superiore all'esistente.**

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono comunque assentibili anche in mancanza di espressa previsione nello strumento urbanistico vigente.

Art. 49.

(Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale)

1. Tra gli interventi consentiti nella fascia di rispetto dei cimiteri, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 quater della l.r. 56/1977, sono ammessi i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti, **in deroga ai Piani Regolatori Vigenti.**

*consentire anche gli interventi di adeguamento igienico funzionale anche con ampliamento, per fabbricati strutture o attività esistenti.

Art. 50.

(Semplificazione del processo di formazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata)

1. Il termine per l'accoglimento o il motivato rigetto degli strumenti urbanistici esecutivi d'iniziativa privata di cui all'articolo 43, terzo comma della l.r. 56/1977, è ridotto a sessanta giorni.

Nel caso di inerzia da parte dell'Amministrazione pubblica oltre tale termine il Sindaco procederà all'accoglimento con Determina sindacale dello strumento urbanistico esecutivo di iniziativa privata.

Art. 51.

(Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione)

1. L'espressione dei pareri di competenza della commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'articolo 91 bis resi ai sensi degli articoli 40, comma 10 e 41 bis, sesto comma della l.r. n. 56/1977, dell'articolo 6 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) e dell'articolo 4 bis, comma 4bis, della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte) è attribuita alle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") che si esprimono nel termine **perentorio** di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza; sono fatti salvi i disposti di cui all'articolo 16, commi 3 e 4 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica). **Oltre tale termine, senza espressione del parere, l'istanza si intenderà accolta per "silenzio-assenso" .**

2. Per i comuni non dotati della commissione locale per il paesaggio, le funzioni di cui al comma 1 e quelle di cui agli articoli 4, comma 1 bis e 7, comma 2, della l.r. 32/2008 sono esercitate, in via sostitutiva, dalla struttura regionale competente in materia di paesaggio, che si pronuncia nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, limitatamente agli aspetti riguardanti le valutazioni architettoniche e paesaggistiche degli interventi proposti. **Oltre tale termine, senza espressione del parere, l'istanza si intenderà accolta per "silenzio-assenso" .**

Art. 52.

(Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali)

1. Il parere reso ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a) della l.r. 56/1977 dalla commissione tecnica urbanistica, di cui all'articolo 76 della medesima legge, non è dovuto.

2. I pareri previsti dall'articolo 77 bis della l.r. 56/1977 e dall'articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da rendersi in

seduta congiunta dalla commissione tecnica urbanistica e dalla commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli articoli 76 e 91 bis della l.r. 56/1977, relativamente agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di settore aventi valenza territoriale, non sono dovuti; l'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi, i cui termini sono ridotti di trenta giorni.

Art. 53.

(Semplificazione dei processi di riqualificazione e rigenerazione urbana)

1. Al fine di velocizzare l'attuazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), i termini di cui all'articolo 3, comma 7, per l'accoglimento o il motivato rigetto della proposta di intervento, di cui agli articoli 4 e 5, sono ridotti a sessanta giorni nel caso in cui i proponenti, all'atto della proposta di intervento, producono gli elaborati di corredo al procedimento di cui all'articolo 3, comma 3, redatti da professionisti come individuati dall'articolo 79 della l.r. 56/1977.

* andrebbero aggiunti anche i geometri per evitare discriminazioni

Art. 54.

(Definizione della compatibilità e complementarietà delle destinazioni d'uso)

1. Nel caso in cui gli strumenti urbanistici vigenti non abbiano già definito le destinazioni d'uso compatibili e complementari, per le aree oggetto di intervento ai sensi della l.r. 16/2018, si applica la matrice di compatibilità e complementarietà delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), definita con provvedimento della Giunta regionale da approvare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le compatibilità e complementarietà definite con il provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, trovano applicazione diretta, senza necessità di variazione dello strumento urbanistico, fatta salva la facoltà dei comuni di limitarne l'applicazione diretta con deliberazione del Consiglio comunale e fino a diversa previsione da parte degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 55.

(Distanze tra fili di fabbricazione)

1. In deroga alle definizioni di cui all'articolo 30 del regolamento edilizio tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247-45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale), la distanza tra il filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione.

Art. 56.

(Agevolazioni per il sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica)

1. L'importo massimo previsto per i contributi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione

urbanistica) è elevato a euro 35.000,00 solo per le richieste presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, erogati secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 24/1996. I programmi di finanziamento già avviati, si concludono con le modalità previgenti all'entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi su istanza dei comuni interessati a seguito della sola presentazione della domanda corredata da un atto amministrativo in cui si precisa la tipologia di variante da adottare e la relativa spesa da sostenere, in sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 3, comma 4 della l.r. 24/1996.

3. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di governo del territorio entro la data del 30 giugno di ogni anno.

Art. 57.

(Destinazioni d'uso temporanee)

1. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, e agevolare gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 12 della l.r. 16/2018, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di immobili, o parti di essi, per usi diversi da quelli consentiti; l'uso temporaneo può riguardare sia immobili privati che edifici pubblici per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico e non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate; in assenza di opere edilizie è attuato senza titolo abilitativo.

2. L'uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza purché non comprometta le finalità perseguite dalle destinazioni prevalenti previste dal PRG, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due.

3. I criteri, i termini e le modalità di utilizzo degli spazi, di cui al comma 1, sono stabiliti con apposita convenzione approvata dal comune.

4. Nel caso di edifici pubblici, l'ente proprietario individua il gestore attraverso apposito bando o avviso pubblico.

5. Nel caso di bandi rivolti ai soggetti riferibili al terzo settore per l'assegnazione di immobili e spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori devono comunque essere individuati tra quelli iscritti agli specifici registri previsti dalla normativa vigente.

6. Il comune nella convenzione può, comunque, definire le eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie e indispensabili all'uso temporaneo proposto; se le opere di cui al precedente periodo sono mantenute in quanto funzionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell'area, il loro costo può essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento. La convenzione disciplina, altresì, le cause di decadenza dall'assegnazione di immobili. È fatto salvo il successivo adeguamento degli strumenti urbanistici nel caso in cui le destinazioni d'uso temporanee diventino stabili, verificando la dotazione degli standard urbanistici.

7. Sono fatte salve le disposizioni del piano paesaggistico regionale (PPR) e dei piani d'area dei parchi e delle riserve naturali regionali, previste per gli immobili e gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

CAPO III

Misure di semplificazione e coordinamento in materia urbanistica e per il rilancio dell'edilizia

Art. 58.

(Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 56/1977)

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00008093 del 13/05/2020

1. Al comma 5 dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977 dopo le parole: "(Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)", sono inserite le seguenti: "e per i procedimenti di rilocalizzazione previsti all'articolo 30 bis."

Art. 59.

(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 56/1977)

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora in sede di formazione del piano regolatore o sua variante ai sensi degli articoli 17 commi 3 e 4 e 17 bis commi 2, 4, 5 e 6 primo periodo sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, l'opportunità di ridurre l'ampiezza delle fasce di rispetto di cui al precedente comma, il relativo piano o sua variante è supportato da idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini geomorfologiche e idrauliche effettuate secondo le disposizioni tecniche regionali vigenti per l'adeguamento al PAI."

2. Il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

"5. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, di redazione di una variante generale o strutturale, limitatamente alle aree oggetto di variante, per laghi naturali e artificiali, torrenti e canali, per i quali sia stato valutato non necessario un approfondimento geomorfologico e idraulico, sono confermate le fasce di cui al comma 1, da estendersi anche ai rii; per i fiumi non interessati dalle fasce fluviali del PAI e per i laghi naturali e artificiali, i torrenti, rii e canali della restante parte del territorio, sono perimetrati e normati le aree di pericolosità e rischio secondo le disposizioni regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 1."

Art. 60.

(Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 56/1977)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 30 bis della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente:

"6 bis. I procedimenti di rilocalizzazione di cui al presente articolo, ove comportano variazione dello strumento urbanistico generale, possono essere approvati anche mediante variante semplificata, ai sensi dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977."

Art. 61.

(Modifiche alla l.r. 24/1996)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è aggiunto il seguente: "1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 50 per cento qualora il procedimento di variante strutturale non si concluda con l'approvazione entro 30 mesi dalla data della deliberazione di adozione della proposta tecnica di progetto preliminare (PTPP) oppure qualora il procedimento di variante generale non si concluda con l'approvazione entro 36 mesi dalla data della deliberazione di adozione della PTPP."

Art. 62.

(Modifiche alla l.r. 19/1999)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 19/1999, è inserito il seguente:

"Art. 6 bis. (Destinazioni d'uso temporanee)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 34, comma 2 ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie

coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino **violazione della disciplina dell'attività edilizia** **variazioni essenziali** e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

3. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) il minore dimensionamento dell'edificio;
- b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture; **interne**
- d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
- e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

4. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, **anche** previo sopralluogo o ispezione da parte **di funzionari incaricati, del comune, con rilascio** **certificazione di conformità edilizia e di agibilità** nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia **espressamente** accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile.

5. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali o, in assenza di tali atti e di nuovi interventi edilizi, attraverso adeguati **elaborati e/o documentazione atti ad attestare la reale situazione di fatto** **atti di aggiornamento della effettiva condizione dell'immobile."**

Art. 63.

(Modifiche alla l.r. 23/2016)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è inserito il seguente:

"6 bis. Per i materiali appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che non sono oggetto di pianificazione nel PRAE, le nuove concessioni minerarie, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui al presente articolo, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza dei servizi di cui all'articolo 29. Per i rinnovi delle concessioni minerarie e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico."

Art. 64.

(Modifiche alla l.r. 16/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) è sostituito dal seguente:

"1. Il recupero del sottotetto è consentito purché ne risulti la legittima realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge; il sottotetto realizzato successivamente è recuperabile ai

sensi della presente legge trascorsi tre anni dalla realizzazione oppure ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimizzazione. Il sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.”.

TITOLO V
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 65.

(Semplificazioni in materia di documentazione antimafia)

1. Fino al 31 dicembre 2020, i procedimenti regionali relativi a contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni, di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), rivestono carattere di urgenza ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del medesimo decreto.
2. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del d.lgs. 159/2011, l'aiuto è concesso sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione stessa.
3. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dei benefici prevista dall'articolo 92, commi 3 e 4 del d. lgs. 159/2011.

Art. 66.

(Documento unico di regolarità contributiva)

1. I documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza al 15 giugno 2020, conservano validità fino al 31 gennaio 2021.

Art. 67.

(Notifica all'Unione europea)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

TITOLO VI
URGENZA

Art. 68.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ALLEGATO A

(Scheda finanziaria Pdl – Riparti piemonte)

ALLEGATO B

(al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022)

Addì, 12.05.2020

La Presidente
Franca Biglio

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00008093 del 13/05/2020

Art 37 (Deroghe alla tassa spazi e occupazione aree pubbliche per i titolari

di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Al fine di favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e delle norme di sicurezza connesse all'emergenza COVID-19, i comuni e le province agevolano le nuove occupazioni di suolo pubblico a favore dei gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per il posizionamento di opere contingenti e rimovibili, **prevedendo deroghe** ai regolamenti di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e, comunque, connessi alla disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde.

2. Gli interventi **di posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte dei gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività di somministrazione alimenti e bevande**, sono consentite **in deroga** alle norme in materia di ambiente e paesaggio **e nel rispetto delle sole** norme di sicurezza imposte **dall'emergenza epidemiologica COVID-19 ed asseverate da un professionista abilitato . si decade automaticamente dall'utilizzazione delle maggiori superfici di cui al periodo precedente alla conclusione dell'emergenza epidemiologica covid -19**

3. Eventuali integrazioni possono essere richieste dal comune o dalla provincia entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza.

4. La comunicazione deve contenere l'indicazione del perimetro di occupazione del suolo pubblico e, nel caso di esercizi confinanti, la stessa può essere presentata congiuntamente.

5. I comuni e le province definiscono, entro 10 giorni dall'approvazione della presente legge, le **deroghe regolamentari** e la modulistica unificata per la presentazione della comunicazione di cui al comma 2 e possono definire una tempistica per la presentazione della comunicazione medesima.

6. Nel caso di comunicazioni concorrenti sulla medesima porzione di suolo, è onere del comune o della provincia determinare i criteri per la ripartizione degli spazi.



Prot. n. 33134

Torino lì 13 maggio 2020

Cl: 1.29

<i>Testo ddl 95</i>	Osservazioni Città metropolitana Torino
<p>Art.3 (Investimenti regionali per rilanciare l'economia piemontese)</p> <p>1. Il comma 3 ter dell'articolo 26 della l.r. 4/2018 è abrogato.</p> <p>2. In ragione delle ripercussioni economiche connesse all'emergenza Covid-19, sono stanziati euro 101.695.358,97 sugli esercizi finanziari 2020 e 2021 al fine di rilanciare gli investimenti regionali.</p> <p>3. Alla copertura di quanto previsto al comma 2 si provvede con le risorse definite nell'Allegato A alla presente legge.</p>	<p>La disposizione definisce il perimetro della manovra finanziaria del ddl fissato in €101.695.358,97 finalizzata al "rilancio degli investimenti regionali". Nell'allegato A si dà conto delle coperture finanziarie e degli stanziamenti sugli investimenti.</p> <p>L'esame della tabella evidenzia un disallineamento tra quanto riportato nel dispositivo dell'art.3 ed i movimenti contabili esposti nella Tabella A.</p> <p>Gli investimenti regionali per gli esercizi 2020 e 2021, riportati nella tabella A, e che ammontano rispettivamente ad €20 milioni e 30 milioni, per complessivi €50 milioni, sono in realtà contributi ai comuni per l'esenzione dal contributo di costruzione ex art.16 del DPR n.380/2001. Dunque non si tratta di investimenti, secondo la classificazione contabile della regione, ma di trasferimenti.</p> <p>Le altre risorse, che invero esorbitano il perimetro finanziario indicato all'art.3, del ddl, e sono destinate al finanziamento di interventi di sostegno e stimolo all'economia ed ad interventi di natura sociale (in particolare, tra gli stanziamenti maggiormente significativi, sono previsti €55 mil a fondo perduto per imprese, €10 mil per lavoratori senza ammortizzatori, €15 mil per riduzione degli oneri finanziari per le imprese).</p> <p>Deve evidenziarsi che l'indicazione riportata nella tabella A di €55 milioni a fondo perduto per le imprese, rinvia all'art.11 comma 4, del ddl regionale dove si prevede una spesa complessiva fino ad 88 milioni di euro. Tra l'altro il finanziamento è a carico del bilancio della FinPiemonte. Dunque non rileva ai fini del bilancio di competenza della regione, salvo in sede ricognitoria di consolidamento dei conti. La lettura dell'art.11 del ddl chiarisce poi le</p>

	<p>categorie economiche beneficiarie del finanziamento a fondo perduto (prevalentemente esercizi di vicinato, somministrazione, estetisti), fino ad un massimo di €2.500,00 ad impresa.</p> <p>Con riferimento alla coerenza del contenuto dispositivo dell'art.3, con il documento contabile allegato, emerge altresì che i nuovi stanziamenti esposti nella tabella A, risultano finanziati attraverso minori spese per l'esercizio 2020 (-€103.559.655,48), una maggiore entrata (da FinPiemonte per €2 milioni) ed infine dalla riallocazione di risorse Fesr per €30 milioni, €4 milioni dalla riallocazione di bonus una tantum, ed altri movimenti contabili con risorse già stanziati per €37,5 milioni. In sostanza la manovra finanziaria ammonta complessivamente a circa €171 milioni.</p> <p>Si segnala altresì la riallocazione di talune spese già previste in bilancio, che esorbitano rispetto alla manovra esposta all'art.3, e riguardano l'impiego di stanziamenti già previsti nel bilancio 2020/2022, per finalità diverse, dei fondi Fesr per €30 milioni,</p>
<p>Art. 5. (Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale)</p> <p>1. In considerazione delle minori immatricolazioni di autoveicoli registrate nei primi 4 mesi del 2020, l'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - Legge di stabilità regionale 2020) è sostituito dal seguente: "Art. 19. (Norma finanziaria)</p> <p>1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale", iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria e di provveditorato) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la cui dotazione finanziaria è determinata in euro 10.000.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 15.000.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022."</p>	<p>La riduzione del fondo per la riduzione della pressione fiscale, che si ricorda incide sull'irap, lascia perplessi. Rispetto all'originaria previsione in sede di legge di bilancio 2020, il fondo originario di €15 mil., si riduce a €10. Gli interventi di sostegno agli operatori economici sono in parte incisi da questa misura. Si comprende tuttavia che l'intento è una redistribuzione attraverso lo strumento del contributo a fondo perduto.</p>
<p>Art. 6. (Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani)</p> <p>1. Il "Fondo di garanzia per progetti di sviluppo</p>	<p>Per effetto della norma proposta il fondo sarebbe ridotto di 2Mil di euro ed introitato a bilancio regionale.</p>

<p><i>turistico dei territori montani” di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 18 del 22 novembre 2017 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie), costituito presso Finpiemonte S.p.A, è ridotto di Euro 2.000.000,00 ed introitato nel bilancio regionale.</i></p>	<p>Occorre avere garanzia che - seppure introitati a bil regionale - i fondi continuino a mantenere la destinazione territoriale (montagna) che era prevista per essi.</p> <p>La disposizione appare contraddittoria con l'intento di sostenere un settore fortemente colpito dalla pandemia covid 19. Pertanto si ritiene che il fondo debba essere mantenuto nella sua originaria consistenza e avviato un confronto con le categorie interessate al fine di destinare in modo specifico i finanziamenti secondo le effettive necessità degli operatori economici.</p>
<p>Art. 11. (Bonus una tantum a fondo perduto)</p> <p>1. Finpiemonte S.p.A. è autorizzata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad utilizzare nell’esercizio 2020, nell’ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri, a destinare la propria liquidità, nel limite massimo di 88 milioni di euro, a favore dei principali settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto non superiore a 2.500 euro per singola attività.</p> <p>2. Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono limitate alla seguente classificazione delle attività economiche (Ateco): 56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, esclusi i codici 56.10.5, 56.20 Fornitura di Pasti preparati e altri servizi di ristorazione, esclusi i codici 56.29, 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina, 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza, 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure, 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico, 93.29.10 Sale da Ballo, Discoteche, 49.32.10 Servizio di Taxi e 49.32.20 Servizio noleggio con conducente.</p> <p>3. Le singole imprese devono risultare attive, aver la sede operativa nella Regione Piemonte e,</p>	<p>Si rinvia a quanto già evidenziato nella nota all'art.3.</p>

<p>se previsto, risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente.</p> <p>4. <i>Finpiemonte S.p.A. è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al comma 2. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 ed in relazione alle disponibilità liquide dei fondi regionali utilizzate, si provvede con le risorse definite nell'Allegato A alla presente legge.</i></p>	
<p><i>Art. 15. (Interventi a sostegno dell'offerta turistica)</i></p> <p>1. <i>Al fine di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, gravemente danneggiata a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, la Regione Piemonte incrementa la dotazione del fondo regionale istituito dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) per la qualificazione dell'offerta turistica, finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal programma annuale degli interventi, in coerenza con l'articolo 5 della predetta legge.</i></p> <p>2. <i>Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, utilizzabili a fondo perduto e quantificati in euro 6 milioni per l'anno 2020 ed euro 6 milioni per l'anno 2021, sono da iscriversi nella Missione 07, Programma 07.02, Titolo 2 (Spese in conto capitale).</i></p> <p>3. <i>Alla copertura di quanto previsto al comma 2 si provvede con le risorse definite nell'Allegato A alla presente legge.</i></p>	<p>Non sono previsti tra i beneficiari degli articoli citati né i Tour Operators, né le Agenzie di viaggio (presenti in numero di 770 solo sul territorio della Città Metropolitana di Torino), piccole imprese che rischiano di chiudere l'attività in maniera definitiva.</p> <p>Si tratterebbe degli unici operatori turistici della ricettività e dell'accoglienza che vengono esclusi dai benefici previsti dalla Regione, pur esercitando un'attività strategica di promozione turistica sul nostro territorio. Se le disposizioni in oggetto si intende debbano assumere un carattere di rilancio anche a medio e lungo termine occorre aiutare la sopravvivenza di tali operatori sul nostro territorio, estendendo i benefici delle disposizioni previste anche a Tour Operators e Agenzie di viaggio.</p> <p>In tal senso si propone di modificare l'art.4 della l.r. n.18/1999, contemplando tra gli interventi ammissibili al finanziamento, le iniziative di marketing intraprese a livello internazionale finalizzate alla promozione del turismo nei territori piemontesi.</p>
<p><i>Art. 13. (Rilancio degli investimenti in edilizia)</i></p> <p>1. <i>Al fine di favorire la ripartenza dell'attività edilizia e l'attrazione di investimenti sul territorio regionale, per il periodo da giugno 2020 a maggio 2021, in considerazione dell'emergenza COVID-19, sono stanziati 50 milioni di euro a favore dei comuni a copertura totale o parziale degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).</i></p> <p>2. <i>Tale stanziamento è destinato, esclusivamente e senza vincoli temporali, a quanto previsto</i></p>	<p>Si osserva che il contributo di costruzione è un'obbligazione contributiva di diritto pubblico posta dalla legge in capo a chi realizza interventi di modifica del territorio, finalizzata a partecipare ai costi di realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione (Cass. SSUU 22514/2006). La disposizione del ddl non chiarisce a che titolo debba intervenire il finanziamento regionale a copertura degli oneri di urbanizzazione. Si ritiene ragionevole ipotizzare che la Regione intenda dare ristorare i Comuni a seguito di interventi di esenzione e/o riduzione del contributo di costruzione ex art.16 del dPR n.380/2001. Tuttavia l'obbligazione consistente nel contributo di costruzione, trova</p>

<p>dall'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1 bis del del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.</p> <p>3. L'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è demandata a successivo provvedimento della Giunta regionale.</p> <p>4. Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse definite nell'Allegato A alla presente legge.</p>	<p>la propria fonte nella legge, ovvero nel DPR n.380/2001 ed i Comuni non hanno titolo ad introdurre fattispecie di esenzione o riduzione, se no nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale. In mancanza si configurerebbe una condotta suscettibile di responsabilità amministrativo contabile.</p> <p>In tal senso si propone di modificare la disciplina individuando le fattispecie di esenzione o quelle nell'ambito delle quali gli Enti hanno facoltà di esentare dal pagamento del contributo di costruzione.</p> <p>Le opzioni sono molteplici. Le esenzioni potranno riguardare il settore edilizio residenziale, ovvero riguardare la realizzazione di nuovi impianti produttivi o la ristrutturazione di quelli esistenti.</p>
<p><i>Art. 28. (Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e servizi)</i></p> <p><i>1. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e comunque almeno fino al 31 dicembre 2020, al fine di evitare spostamenti interregionali che potrebbero alimentare il rischio di ulteriore contagio, gli operatori da invitare alle procedure negoziate indette dalle stazioni appaltanti del territorio regionale sono</i></p>	<p><u>L'art. 28 in materia di appalti pubblici di lavori e servizi viola la competenza delle regioni in materia di appalti pubblici, così come ormai chiaramente delineata dalla Corte costituzionale¹.</u></p> <p>Nella relazione tecnica di accompagnamento si afferma:</p> <p><i>"Con riferimento alle procedure di appalto, nei limiti della competenza legislativa regionale e con riferimento ai lavori finanziati dalla Regione, si dispongono regole organizzative per consentire la semplificazione degli iter di affidamento e i rapporti tra stazione appaltante e impresa in fase di esecuzione, al fine di ridurre</i></p>

¹ Cfr., ex multis, Corte cost. sent. 21/05/2019 n. 166:

“È pacifico infatti che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all’area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (sentenze n. 263 del 2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010). Le disposizioni dello stesso codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono riconducibili all’ordinamento civile (sentenze n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014); esse, poi, recano principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 269 del 2014 e n. 187 del 2013) e norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010).

Le considerazioni che precedono, espresse nella vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), devono essere confermate anche in relazione al d. lgs. n. 50 del 2016 (d’ora in avanti: nuovo codice dei contratti pubblici), che ne ha preso il posto, in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

<p><i>individuati attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato, tra quelli aventi sede legale e operativa in Piemonte.</i></p> <p><i>2. E' consentito alle stazioni appaltanti di concedere un'ulteriore anticipazione fino al 20 per cento, con le modalità previste dall'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), del corrispettivo dovuto sui lavori ancora da realizzare nell'ambito di un contratto già stipulato.</i></p>	<p><i>i contenziosi e velocizzare i tempi di realizzazione delle opere, per favorire la ripresa economica delle imprese"</i></p> <p>il testo dell'art. 28 non rimane nei limiti delle competenze regionali e non precisa nulla circa la propria applicabilità ai soli lavori finanziati dalla Regione se non con riferimento all'uso di bandi-tipo.</p> <p>Peraltro, la Corte costituzionale ha recentemente ribadito che le regole che disciplinano le procedure di gara implicano “<i>un delicato bilanciamento fra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità delle medesime procedure, bilanciamento che non può che essere affidato al legislatore nazionale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia, quale garanzia di uniformità della disciplina su tutto il territorio nazionale</i>”².</p> <p>È sufficiente rammentare la palese violazione del precetto euro unitario di libertà di stabilimento (Articoli 26 (mercato interno), da 49 a 55 (stabilimento) e da 56 a 62 (servizi) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)), di non discriminazione e la conseguente violazione dell'art.117, comma 1, della Cost..</p> <p>Oltre all'incostituzionale limitazione territoriale deve inoltre essere evidenziata la pericolosa ed irragionevole “possibilità” di riconoscere una "doppia" anticipazione, che significherebbe versare ad un operatore economico il 40% dell'importo contrattuale a lavori appena iniziati.</p> <p>L'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016, che configura già come diritto degli aggiudicatari la richiesta di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, a condizione che sia effettivamente iniziata “la prestazione” e sia costituita una fideiussione pari all'importo corrisposto maggiorato degli interessi legali calcolati in ragione dell'arco temporale programmato per l'adempimento, pone attualmente rilevanti problemi applicativi di natura contabile soprattutto per i contratti di natura pluriennale, obbligando le Amministrazioni ad imputare sugli stanziamenti di competenza della prima annualità l'importo</p>
---	--

	<p>dell'anticipazione, il cui valore è dato dalla somma dei corrispettivi previsti per l'intera durata del rapporto.</p> <p>Ben diversa è la possibilità, di rinegoziare i termini e i presupposti per il pagamento degli s.a.l., riducendo la soglia delle prestazioni eseguite a fronte del prolungato periodo di sospensione delle opere e della generalizzata crisi di liquidità delle imprese: attraverso tale strumento si può assicurare un contributo al miglioramento del cash flow delle imprese, garantendo il pieno rispetto del precetto di corrispettività. Tale indirizzo è già stato adottato dalla Città Metropolitana di Torino.</p>
<p>Art. 37. (Disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali)</p> <p>1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19, con particolare riguardo agli esercizi di vicinato gravemente danneggiati dal contesto emergenziale, a far data dal 4 maggio 2020 la presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie e variazioni di tipologia distributiva degli esercizi di vendita, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed alle relative disposizioni regionali di attuazione, è sospesa fino al 31 gennaio 2021.</p> <p>2. Per i procedimenti in corso, a far data dal 31 gennaio 2020 fino al 31 gennaio 2021, sono sospesi i termini per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie e variazioni di tipologia distributiva degli esercizi di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del d. lgs. 114/1998.</p>	<p>Non risulta comprensibile la ratio della disposizione. Preliminarmente va evidenziato che gli esercizi di vicinato si avvalgono dell'istituto della scia per l'apertura dell'attività, dunque non esistono oggi "autorizzazioni" all'apertura.</p> <p>Per altro verso la sospensione di nuove aperture appare contrastare con elementari diritti civili su cui la regione non può intervenire in modo restrittivo.</p>
<p>Art. 38. (Deroghe alla tassa spazi e occupazione aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande)</p> <p>1. Al fine di favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e delle norme di sicurezza connesse all'emergenza COVID-19, i comuni e le province agevolano le nuove occupazioni di suolo pubblico a favore dei</p>	<p>La disposizione appare apprezzabile nel quadro delle misure di distanziamento sociale.</p> <p>Preme evidenziare che tuttavia l'occupazione del suolo pubblico impone l'applicazione della Tassa occupazione suolo pubblico o del canone di occupazione di suolo pubblico.</p> <p>Dunque l'ampliamento dell'occupazione pone rilevanti questioni di pressione fiscale in capo ai concessionari del suolo pubblico.</p>

<p>gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per il posizionamento di opere contingenti e rimovibili, in deroga ai regolamenti di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e, comunque, connessi alla disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde.</p> <p>2. Gli interventi di cui comma 1 sono consentiti previa mera comunicazione, non onerosa, asseverata da un professionista abilitato, attestante il rispetto delle norme in materia di ambiente, paesaggio e sicurezza nonché l'impegno alla rimozione delle opere a fine emergenza.</p> <p>3. Eventuali integrazioni possono essere richieste dal comune o dalla provincia entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza.</p> <p>4. La comunicazione deve contenere l'indicazione del perimetro di occupazione del suolo pubblico e, nel caso di esercizi confinanti, la stessa può essere presentata congiuntamente.</p> <p>5. I comuni e le province definiscono, entro 10 giorni dall'approvazione della presente legge, la modulistica unificata per la presentazione della comunicazione di cui al comma 2 e possono definire una tempistica per la presentazione della comunicazione medesima.</p> <p>6. Nel caso di comunicazioni concorrenti sulla medesima porzione di suolo, è onere del comune o della provincia determinare i criteri per la ripartizione degli spazi.</p>	<p>Si propone alla Regione di prevedere specifici finanziamenti alle imprese od ai Comuni per neutralizzare l'applicazione della tassa o del canone.</p>
<p><i>Capo II</i> <i>Misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica e per il rilancio dell'edilizia.</i> <i>Art. 43.</i> <i>(Ambito temporale di applicazione e disposizione transitoria)</i> <i>1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano a far data dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2022.</i> <i>2. Per i procedimenti pendenti alla data iniziale di cui al comma 1, le disposizioni del presente</i></p>	<p>All'art. 43, è definito l'ambito temporale di applicazione delle norme al <i>31 gennaio 2022</i>: si rileva che la portata di tale previsione travalichi il concetto di emergenza da Covid-19 e costituisca un elemento estraneo alla volontà di contrasto perseguita dal DDL 95. Si ritiene maggiormente appropriato il termine di mesi sei (centottanta giorni) dall'entrata in vigore della legge.</p>

<p><i>capo</i> <i>si applicano compatibilmente con le fasi già</i> <i>istruite.</i></p>	
<p><i>Art. 44.</i> <i>(Semplificazione della documentazione</i> <i>progettuale della proposta tecnica del progetto</i> <i>preliminare</i> <i>per le varianti strutturali)</i> <i>1. Al fine di favorire l'approvazione delle</i> <i>varianti ai piani regolatori comunali di cui</i> <i>all'articolo 17,</i> <i>comma 4 della legge regionale 5 dicembre 1977,</i> <i>n. 56 (Tutela ed uso del suolo), gli elementi</i> <i>essenziali di cui all'articolo 14, comma 3 bis</i> <i>della l.r. 56/1977, che corredano la proposta</i> <i>tecnica di</i> <i>progetto preliminare delle varianti strutturali,</i> <i>sono così semplificati:</i> <i>a) la relazione illustrativa, di cui all'articolo 14,</i> <i>primo comma, numero 1 della l.r. 56/1977, che</i> <i>riporta in termini generali gli obiettivi della</i> <i>variante, la capacità insediativa residenziale</i> <i>vigente, le</i> <i>principali valenze, criticità e vincoli distintivi</i> <i>del territorio e i rapporti con il piano</i> <i>territoriale</i> <i>regionale (PTR), i piani territoriali di</i> <i>coordinamento provinciale (PTCP) o il piano</i> <i>territoriale</i> <i>generale della città metropolitana (PTGM), i</i> <i>piani di settore e, con riferimento al piano</i> <i>paesaggistico regionale (PPR), la bozza della</i> <i>relazione di verifica di coerenza secondo</i> <i>l'allegato B</i> <i>del regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/</i> <i>R (Attuazione del Piano paesaggistico regionale</i> <i>del</i> <i>Piemonte) (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis,</i> <i>comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977</i> <i>n. 56</i> <i>"Tutela e uso del suolo" e dell'articolo 46,</i> <i>comma 10, delle norme di attuazione del Ppr);</i> <i>riporta,</i> <i>altresì, le superfici e le destinazioni d'uso delle</i> <i>aree di nuova previsione;</i> <i>b) gli allegati tecnici, comprendenti le indagini</i> <i>e le rappresentazioni cartografiche di cui</i> <i>all'articolo</i> <i>14, primo comma, numero 2 della l.r. 56/1977,</i> <i>limitatamente a:</i></p>	<p>L'art. 44, introduce semplificazioni circa la documentazione della proposta tecnica del progetto preliminare [PTPP] delle varianti strutturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comma 1, lettera b) punto 1): si esprime perplessità sulla facoltà di escludere tra gli "elementi essenziali" gli allegati tecnici a carattere geologico, idraulico e sismico, le "schede relative alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza e la relazione-geologico tecnica relativa a tali aree": trattandosi di variante strutturale "puntuale" appare necessario che tali elaborati siano già compresi nella PTPP e limitati alle sole aree di nuovo insediamento o di trasformazione, specie per le aree e immobili in Classe IIIb ove sia previsto un aumento del carico antropico determinato dalle previsioni della Variante.

<p>1) gli elaborati geologici, idraulici e sismici di cui all'articolo 15, comma 2 della l.r. 56/1977, completi di tavole di analisi e sintesi; in questa fase non sono considerati elementi essenziali le schede relative alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza e la relazione-geologico tecnica relativa a tali aree;</p> <p>2) la bozza della relazione e gli elaborati relativi agli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante qualora presenti;</p> <p>c) le tavole di piano di cui all'articolo 14, primo comma, numero 3, lettera b) della l.r. 56/1977 comprendenti esclusivamente:</p> <p>1) la planimetria del piano regolatore generale (PRG), redatta in scala non inferiore a 1:10.000, recante lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, le relative destinazioni d'uso e le modalità attuative; nella tavola, sono inoltre evidenziate le nuove previsioni, le previsioni vigenti non attuate, le eventuali aree oggetto di stralcio, le perimetrazioni di cui alla carta di sintesi dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;</p> <p>2) la tavola dei vincoli redatta in scala non inferiore a 1:10.000;</p> <p>d) la bozza delle norme di attuazione di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4);</p> <p>e) il documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS).</p> <p>2. Permane la facoltà per le amministrazioni comunali di optare per la redazione di una più completa documentazione in coerenza con i disposti dell'articolo 14, comma 3 bis della l.r. 56/1977.</p>	
<p>Art. 45. (Riduzione dei termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione)</p> <p>1. I termini per la conclusione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, previsti all'articolo 15, comma 11 della l.r. 56/1977, sono ridotti di trenta giorni sia in caso di variante strutturale, sia in caso di variante generale; la proroga per la seconda conferenza di copianificazione</p>	<p>L'art. 45 prevede la riduzione dei termini per la conclusione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione riferita all'esame della Proposta tecnica del progetto definitivo sia di Variante strutturale (60 giorni), sia di Variante generale o revisione del PRG (90 giorni): non si condividono tali previsioni e si ritengono congrui i termini vigenti, rispettivamente di 90 e 120 giorni. La disciplina vigente individua delle tempistiche massime che già oggi si possono ridurre, in ragione delle specificità della Variante e in forza di una determinazione unanime della</p>

<p><i>e valutazione, di cui all'articolo 15, comma 12 della l.r. 56/1977, è ridotta, di norma, a trenta giorni.</i></p> <p><i>2. Conseguentemente i termini previsti all'articolo 11, commi 4 e 6 del regolamento regionale 23 gennaio 2017, n. 1/R (Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale), sono ridotti di trenta giorni.</i></p>	<p>Conferenza di Copianificazione.</p>
<p><i>Art. 46. (Estensione delle varianti parziali)</i></p> <p><i>1. I limiti di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, oggetto di variante parziale di cui all'articolo 17 comma 5, lettera f) della l.r. 56/1977, sono fissati rispettivamente in misura non superiore all'otto per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al quattro per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al tre per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti.</i></p> <p><i>2. L'incremento di cui al comma 1, oltre a quanto già previsto dall'articolo 17, comma 6 della l.r. 56/1977, può riguardare anche aree non interne e non contigue a centri o nuclei abitati purché esso sia contemporaneamente:</i></p> <p><i>a) relativo a superficie già individuata cartograficamente dal P.R.G.C. quale area destinata alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive o contiguo alla medesima superficie;</i></p> <p><i>b) strettamente correlato all'ampliamento e riorganizzazione di un'attività esistente e insediata nelle aree di cui alla lettera a) da almeno tre anni;</i></p> <p><i>c) non eccedente il cinquanta per cento</i></p>	<p>L'art. 46 incide sulle caratteristiche delle Varianti parziali (art. 17, comma 7 L.R. 56/77) mediante una forma di "estensione" dei limiti di incremento relativi alle attività <u>produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive</u>, da realizzare su aree esterne ai centri o ai nuclei abitati, contigue ad aree già individuate dal PRG vigente: tale previsione attuativa determina un maggior consumo di suolo, deve tenere in considerazione il PPR vigente e la qualità delle aree libere interessate. Si rileva il mancato rispetto delle finalità stabilite dall'art. 1 della L.R. 56/77 che prevede "la tutela, la limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero". Ai fini del pronunciamento di compatibilità della Variante parziale che includa tali "estensioni", dovranno essere comunque rispettati tutti i parametri e le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 17 e le prescrizioni dei Piani Territoriali vigenti (PTCP e PTGM); dovrà essere verificata la coerenza dei contenuti della Variante parziale con il vigente PPR.</p>

<p>dell'originaria superficie fondiaria di cui alla lettera a); d) qualora previsto su istanza di un proponente, espressamente revocabile nel caso non sia stato dato inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 49, comma 5 della l.r. 56/1977 entro tre anni dall'approvazione; e) adeguatamente servito dalle opere di urbanizzazione primaria.</p>	
<p>Art. 49. (Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale) 1. Tra gli interventi consentiti nella fascia di rispetto dei cimiteri, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 quater della l.r. 56/1977, sono ammessi i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti.</p>	<p>Art. 49 - Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale, ove si prevede che: "Tra gli interventi consentiti nella fascia di rispetto dei cimiteri, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 quater della l.r. 56/1977, sono ammessi i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti.", si propone di integrare il testo, aggiungendo "compatibilmente con la distanza minima prevista dalla normativa nazionale", o in sub ordine "definendo una distanza dal cimitero dove tale norma non trova attuazione." Inoltre, le nuove destinazioni d'uso dovranno essere compatibili con il Piano di zonizzazione acustica vigente.</p>
<p>Art. 60. (Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 56/1977) 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 30 bis della l.r. 56//1977 è aggiunto il seguente: "6 bis. I procedimenti di rilocalizzazione di cui al presente articolo, ove comportano variazione dello strumento urbanistico generale, possono essere approvati anche mediante variante semplificata, ai sensi dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977."</p>	<p>L'art. 60, comma 1 che recita: "I procedimenti di rilocalizzazione di cui al presente articolo, ove comportano variazione dello strumento urbanistico generale, possono essere approvati anche mediante variante semplificata, ai sensi dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977." si propone di inserire dopo le parole "17bis," la precisazione "comma 5", in coerenza a quanto previsto dall'art. 58 del DDL 95.</p>
<p>63. (Modifiche alla l.r. 23/2016) 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è inserito il seguente: "6 bis. Per i materiali appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che non sono oggetto di pianificazione nel PRAE, le nuove concessioni minerarie, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante</p>	<p>L'art. 63, reca modificazioni all'art. 8 della L.R. 23/2016 in materia di attività estrattive, con l'introduzione del comma 6 bis: "Per i materiali appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che non sono oggetto di pianificazione nel PRAE, le nuove concessioni minerarie, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui al presente articolo, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza dei servizi di cui all'articolo 29....." Necessita integrare il presente articolo con la seguente specificazione: "ai sensi e secondo le</p>

di cui al presente articolo, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza dei servizi di cui all'articolo 29. Per i rinnovi delle concessioni minerarie e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico.”.

procedure di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo”

.....Per i rinnovi delle concessioni minerarie e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico.”

Si rende necessario specificare quale strumento urbanistico, tra quelli previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i. può essere impiegato, in quanto con la formulazione legislativa proposta, si omette la competenza specifica del Consiglio Comunale (approvazione Varianti urbanistiche), la pubblicazione al fine di consentire la presentazione di osservazioni dei privati aventi titolo e la verifica di coerenza con i Piani sovraordinati (PTR, PPR e PTCM) che non possono essere modificati da Varianti urbanistiche comunali.

In subordine il comma 15bis dell'art. 17bis della L.R. 56/77 come già presente al comma 6 art. 43 della L.R. 23/2016 riferito per procedure analoghe.

Si manifestano dubbi circa l'omessa precisazione circa la rilevanza delle varianti in discorso rispetto agli obblighi di valutazione dell'impatto dei progetti sulle matrici ambientali, tenendo conto che i piani cave rientrano nell'ambito della disciplina della Vas, mentre i progetti di ampliamenti andrebbero assoggettati a Via.

Il Vicesindaco Metropolitan

Marco Marocco



CITTA' DI TORINO

si inoltrano le osservazioni fornite dai nostri dirigenti:

"In merito al ddl 95, oltre a quanto segnalato dal Dott. Mangiardi in ordine alla moratoria sulle medie superfici di vendita di competenza comunale, consiglierei una ricognizione dei procedimenti urbanistici in itinere con previsione di grandi superfici di vendita (tra i quali la trasformazione di corso Romania e lo Scalo Vanchiglia) che subirebbero un ulteriore rallentamento con evidenti gravi danni in relazione all'intervento di riqualificazione urbana complessiva." (d.ssa Virano)

"Con riferimento al DDL 95, articolo 37, si osserva che è opportuno eliminare il riferimento alle strutture di vendita di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 114 del 31 marzo 1998 (medie strutture di vendita con superficie da 251 metri a 2.500), attesa la competenza comunale al rilascio, almeno per quanto riguarda la previsione di sospensione dei procedimenti in essere prevista dal secondo comma. Tale sospensione potrebbe essere foriera di contenziosi con i privati istanti, soprattutto in caso di procedure che prevedono per la realizzazione della media struttura il rilascio di permessi di costruire in deroga ai sensi della legge 106 del 2011. (dott. Mangiardi).

Arrivo: AOO CR, N. Prot. 00007964 del 11/05/2020





CITTA' DI TORINO

**Osservazioni al Disegno di Legge regionale 5 maggio 2020 n. 95
“Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare
l'emergenza da Covid-19”**

In riferimento alla proposta di legge regionale n. 95 del 5 maggio 2020 rubricata “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19”, in uno spirito di leale collaborazione si trasmettono le seguenti osservazioni, contributi e proposte.

Premessa di carattere generale

Al fine di tentare di dare una risposta organica alla non più rimandabile problematica del continuo ed ininterrotto consumo di suolo (frenato solo in parte dalla crisi dell'edilizia) e dell'enorme quantità di “suolo prenotato” in pancia ai vigenti piani regolatori generali comunali e intercomunali, ed in attesa di una specifica legge nazionale, in parallelo alla presente proposta che è indirizzata ad incentivare ulteriormente gli interventi sull'esistente patrimonio edilizio, sarebbe necessario presentare anche una specifica proposta di legge regionale che affronti in modo serio la problematica del consumo di suolo, prevedendo nel contempo anche una riduzione delle attuali previsioni sovradimensionate dei P.R.G. vigenti.

Nel contempo, come già fatto recentemente con la proposta di Legge regionale 19 dicembre 2019 n. 70 (Norme di semplificazione in materia urbanistica e modifiche alla L.R. 4/10/2018 n. 16, alla L.R. 5/12/1977 n. 56 e alla L.R. 8/7/1999 n. 19) al momento ancora agli atti del Consiglio regionale, ed ora “cogliendo l'occasione” dell'emergenza sanitaria, ritorniamo al solito rito del nostro sistema legislativo, “legge speciale derogatoria” contro “legge generale”, senza peraltro andare ad individuare singole e specifiche disposizioni che potrebbero risolvere alcune questioni, ma invece andando a prevedere un testo su svariate materie con “deroghe” e/o “facilitazioni”, alcune di queste totalmente illegittime e/o incostituzionali, altre palesemente non applicabili per un periodo transitorio, che in alcuni casi hanno nulla o poco a che vedere con l'emergenza sanitaria in corso e che dovrebbero essere introdotte, valutate e discusse in specifici provvedimenti settoriali.

Articolato

Titolo II - Misure finanziarie

Art. 13 (Rilancio degli investimenti in edilizia)



CITTA' DI TORINO

- **Comma 1** - Posto che bisognerebbe verificare l'ammissibilità di questo tipo di "aiuto a fondo perduto" con la specifica "disciplina degli aiuti di Stato di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea", si rileva che così come scritto lo stanziamento facendo un generico riferimento all'art. 16 del D.P.R. 380/2001, riguarderebbe oltre agli oneri di urbanizzazione, anche il costo di costruzione ed il contributo straordinario legato ai singoli interventi edilizi, se così fosse sicuramente sarebbe molto dubbia la copertura di 50 milioni di euro per il periodo giugno 2020 al maggio 2021.

Allo stesso comma 1 è inoltre da chiarire ed eventualmente modificare una questione fondamentale, quella di cui alla locuzione "... a favore dei Comuni a copertura totale o parziale degli oneri di cui ...", in quanto i Comuni non possono certamente permettersi di andare incontro ad ulteriori problematiche ("mancate coperture") nei bilanci già fortemente in difficoltà e per tale motivo gli stessi non devono richiedere alla Regione di effettuare i versamenti a copertura degli oneri dovuti per un titolo abilitativo già rilasciato/operativo, quindi per avere "certezza della copertura" del fondo regionale, sarà la stessa Regione che dovrà versare direttamente nelle casse dei Comuni la quota di oneri (comunicata dagli stessi Comuni), preventivamente al rilascio del titolo abilitativo (o della sua operatività); altra alternativa potrebbe essere che la Regione "rimborsi" direttamente il privato o l'impresa, con il rischio però di una incertezza nella copertura del fondo regionale per chi ne fa richiesta.

- **Comma 2** - Non si comprende il richiamo normativo all'art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come integrato dall'art. 1 bis del D.L. 148/2017 convertito in L. 172/2017 (*), in quanto le disposizioni citate riguardano la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i. a cui tutti i Comuni debbono fare riferimento, invece il comma e l'articolo trattano lo "stanziamento regionale".

(*) "A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche."

- **Comma 3** - Si ritiene che alcuni criteri perlomeno generali e paletti sull'erogazione dei citati oneri debbano essere indicati all'interno di detto provvedimento, senza prevedere una "delega totalmente in bianco" al futuro provvedimento della Giunta regionale. Per tale motivo si ritiene debba essere prevista una "esclusività agli interventi che non vanno a consumare nuovo suolo libero permeabile", quindi solo per gli interventi che "ristrutturano e costruiscono/ricostruiscono sul costruito", inoltre non è pensabile andare a coprire per intero tutto "l'intervento oneroso" (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e contributo straordinario qualora dovuto), bisognerebbe prevedere pertanto una percentuale massima, la restante quota rimarrebbe in capo al privato o all'impresa.

Titolo III - Sburocratizzazione e semplificazione



CITTA' DI TORINO

Capo I - Disposizioni in materia di lavori pubblici, demanio idrico e uso delle acque pubbliche

Art. 28 (Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e servizi)

- **Comma 1** - Si premette che “l'emergenza sanitaria” individuata dalla richiamata “Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, ha come termine la data del 31/7/2020 (sei mesi dalla data del provvedimento), invece l'indicata data del 31/12/2020 si ritiene dovrebbe derivare da uno specifico “provvedimento di natura sanitaria” statale o regionale, di cui al momento non si è a conoscenza. Andando nello specifico, si ritiene che detta disposizione inerente l'invito alle procedure negoziate indette dalle stazioni appaltanti del territorio, a quelle aventi sede legale e operativa in Piemonte”, sia palesemente in contrasto e contraria a tutti i “principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici”, introdotti dalla legislazione statale (art. 30 Codice dei contratti pubblici) e comunitaria, è pertanto da ritenersi incostituzionale, la stessa qualora applicata dalle stazioni appaltanti avrebbe un forte (quasi certo) rischio di ricorso su tutti gli appalti pubblici di lavori e servizi; peraltro la motivazione addotta “... al fine di evitare spostamenti interregionali che potrebbero alimentare il rischio di ulteriore contagio ...” sembra priva di fondamento normativo, in quanto al momento non vi è alcuna preclusione per le imprese ad effettuare spostamenti tra Regioni diverse.
- **Comma 2** - Il riconoscimento da parte delle stazioni appaltanti di una ulteriore anticipazione fino al 20%, che significherebbe versare ad un operatore economico il 40% dell'importo contrattuale dovuto sui lavori appena iniziati o ancora da realizzare, questo oltre a ritenersi pericoloso per le stesse stazioni appaltanti, si ritiene non conforme al disposto di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ben diversa è la possibilità di riconoscere stati di avanzamento lavori (effettivamente realizzati) anche prima di aver raggiunto gli importi contrattualmente previsti.

Capo II - Disposizioni in materia di turismo e commercio

Art. 37 (Disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali)

- **Comma 1** - Posto che si condivide il grave danno che l'emergenza da Covid-19 ha provocato a tutta una serie/tipologie di esercizi commerciali di vicinato, ma non solo questi, si ritiene che la sospensione fino al 31/1/2021 della presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento, ampliamento di superficie e variazioni di tipologia distributiva delle medie e grandi strutture commerciali, sia palesemente in contrasto e contraria ai principi di concorrenza introdotti dalla legislazione regionale, statale e comunitaria e pertanto da ritenersi incostituzionale. Dovrebbe forse valutarsi, qualora legittima, la possibilità di introdurre una specie “moratoria” in particolare per le grandi strutture commerciali che hanno “desertificato” il piccolo commercio, nel contempo si rileva che quando parliamo di “medie strutture commerciali” dobbiamo precisare che la superficie di vendita è compresa tra i 151 mq ed i 1.500 mq per i Comuni con meno di 10.000 abitanti e tra i 251 mq ed i 2.500 mq per i Comuni con oltre i 10.000 abitanti.



CITTA' DI TORINO

- **Comma 2** - Le medesime considerazioni inerenti il contrasto con la vigente legislazione, effettuate per il precedente comma 1, le si possono fare anche per la sospensione fino al 31/1/2021 dei procedimenti in corso per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento, ampliamento di superficie e variazioni di tipologia distributiva delle medie e grandi strutture commerciali; in questo caso lo stesso “blocco” metterebbe anche a rischio le previsioni di bilancio dei Comuni, in quanto l’autorizzazione commerciale è un “endo-procedimento” necessario ed indispensabile al rilascio del titolo abilitativo edilizio (se si sospende l’autorizzazione commerciale, si blocca l’iter per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e quindi anche l’incasso preventivato dei relativi oneri di costruzione).

Art. 38 (Deroghe alla tassa spazi e occupazione aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande)

- **Commi 2 e 3** - Posto che si condivide lo spirito di detta disposizione, per un rispetto delle misure/norme di sicurezza connesse all’emergenza, relativamente alle occupazioni di suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si ritiene però che lo strumento della semplice “comunicazione” (ancorché asseverata) non sia per nulla idoneo, oltretutto non ammesso dalle vigenti disposizioni, peraltro risulta essere assolutamente insufficiente il termine di 5 giorni per la richiesta delle eventuali integrazioni, si ritiene pertanto che per le citate necessità di ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico, debba essere perlomeno depositata una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i.
- **Comma 5** - Per uniformità e semplificazione procedimentale, si ritiene che debba essere la Regione a definire una “modulistica unificata”, al fine di evitare “errate e/o fantasiose” modulistiche.

Titolo IV - Disposizioni in materia di governo del territorio

Capo I - Disposizioni generali

Art. 42 (Finalità)

- **Comma 1** - Posto che tra le finalità individuate dalla presente legge a seguito dell’emergenza epidemiologica, vi sono “... la rigenerazione e l’efficientamento del patrimonio edilizio esistente e l’attività delle imprese operanti nel settore edilizio ...”, si ritiene che la presente legge debba essere rivolta esclusivamente agli interventi sull’esistente patrimonio edilizio esistente, senza prevedere e/o incentivare dei nuovi consumo di suolo libero permeabile.

Capo II - Misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica e per il rilancio dell’edilizia

Art. 43 (Ambito temporale di applicazione e disposizione transitoria)



CITTA' DI TORINO

- **Comma 1** - Viene previsto che le disposizioni del presente Capo II (artt. dal 43 al 57) si applichino indistintamente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31/1/2022, in merito, come si osserverà più avanti, per alcuni articoli non ha senso o non è pertinente una disposizione straordinaria per questo periodo temporale, o meglio alcuni articoli non hanno nulla a che fare con la “straordinarietà” dell'emergenza in questione, ma siano esclusivamente disposizioni che debbano essere valutate e discusse in specifici provvedimenti settoriali e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale come questo.

Art. 44 (Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali)

- Si premette che detto articolo è palesemente inapplicabile per un periodo transitorio così limitato e nulla ha a che fare con la “straordinarietà” dell'emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.
- **Comma 1** - Oltre a ribadirsi che non ha senso prevedere una “semplificazione documentale transitoria” per i complessi procedimenti inerenti le varianti strutturali ai vigenti P.R.G., nel merito si rileva che verrebbe “ridotta” di contenuti proprio la “relazione illustrativa” che nella proposta tecnica del progetto preliminare riveste un carattere fondamentale per l'interpretazione strutturale del territorio e delle previsioni/modifiche che si vogliono apportare; pertanto si ritiene che relativamente alla “relazione illustrativa” debbano essere mantenuti i contenuti di cui alla lettera a), comma 3 bis), dell'art. 14 della L.R. 56/1977 e s.m.i., come esplicitati alla lettera a), numero 1), comma 1 dello stesso art. 14
- **Comma 2** - Nel contempo non si ritiene debba essere lasciata facoltà alle Amministrazioni comunali (o associate), di optare per una relazione più o meno completa, in riferimento a detta tipologia di procedimenti.

Art. 45 (Riduzione dei termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione)

- Anche qui si premette che detto articolo è palesemente inapplicabile per un periodo transitorio così limitato e nulla ha a che fare con la “straordinarietà” dell'emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.
- **Comma 1** - Oltre a ribadirsi che non ha senso prevedere una “riduzione transitoria delle tempistiche” per i complessi procedimenti inerenti le varianti generali e strutturali ai vigenti P.R.G., nel merito si rileva che i termini per la conclusione delle conferenze di copianificazione e valutazione, in procedimenti di questa portata, sono meramente “ordinatori” e non “perentori”, inoltre la riduzione di 30 giorni (da 120 a 90 giorni) dei termini per la conclusione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione (peraltro sulla proposta tecnica del progetto definitivo), possa essere problematica, in particolare per le varianti generali che solitamente sono più complesse e necessitano di



CITTA' DI TORINO

svariate valutazione, approfondimenti e confronti; pertanto si richiede lo stralcio della previsione della riduzione delle citate tempistiche, perlomeno per le varianti generali.

Stesse considerazioni le si possono fare anche per la riduzione di 30 giorni (da 60 a 30 giorni) della eventuale proroga per la seconda conferenza di copianificazione e valutazione.

- **Comma 2** - Medesime considerazioni si possono fare anche per la riduzione di cui allo specifico Regolamento regionale.

Art. 46 (Estensione delle varianti parziali)

- Anche qui si premette che detto articolo è palesemente inapplicabile per un periodo transitorio così limitato e nulla ha a che fare con la “straordinarietà” dell'emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.
- **Comma 1** - Oltre a ribadirsi che non ha senso prevedere una “disposizione transitoria” del genere per le varianti parziali ai vigenti P.R.G., nel merito non si condivide assolutamente la possibilità dell'ulteriore incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dai P.R.G. vigenti, in quanto questo comporterebbe sicuramente l'ulteriore consumo di suolo agricolo o permeabile, oltre alle grandi quantità già “prenotate” in pancia agli stessi strumenti urbanistici generali, il tutto sempre senza prendere in considerazione l'immenso esistente patrimonio immobiliare produttivo dismesso e abbandonato.
- **Comma 2** - Oltre a quanto sopra, si vorrebbe dare anche data la possibilità, per il tramite di varianti parziali ai P.R.G., di prevedere ampliamenti non interni e non contigui ai centri/nuclei abitati, ora questo tipo di operazione lo si può fare solo con variante strutturale ai P.R.G., in quanto particolarmente delicata oltretutto sotto il profilo del nuovo consumo del suolo, anche dell'ulteriore ampliamento della “polverizzazione” degli insediamenti.

Art. 47 (Estensione delle modifiche che non costituiscono variante)

- Pur condividendo lo spirito di detto articolo, si ritiene che si tratti di una disposizione che avrebbe poco senso applicare per un periodo transitorio così limitato, la stessa dovrebbe essere eventualmente valutata e discussa in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.
- **Comma 1** - Relativamente alla nuova disposizione con cui si vuole introdurre tra le “modificazioni non costituenti variante del P.R.G.”, la possibilità di assoggettare a permesso di costruire convenzionato ambiti ora individuati a strumento urbanistico esecutivo di limitate dimensioni (superficie territoriale minore di 5.000 mq), si ritiene di dover segnalare che ad oggi è vigente in tutto il territorio nazionale e quindi anche nella Regione Piemonte, una disposizione che ha lo stesso scopo ed è direttamente applicabile, quale quella dell'art. 28 bis “Permesso di costruire convenzionato” del D.P.R. 380/2001 (introdotto dalla L. 164/2011) che permette il rilascio di un permesso di costruire convenzionato qualora esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una



CITTA' DI TORINO

modalità semplificata e questo a prescindere se all'interno della strumentazione normativa regionale esista o meno una fattispecie simile di titolo abilitativo.

Nel merito forse si potrebbe tentare di differenziare la superficie massima territoriale oggetto di questa "semplificazione", in base all'ampiezza demografica dei Comuni, in quanto solitamente gli strumenti urbanistici del capoluogo torinese o delle principali Città non hanno le dimensioni territoriali di quelli di un "piccolo comune", per esempio con tre classi fino a 10.000 abitanti, tra i 10.000 ed i 50.000 abitanti ed oltre i 50.000 abitanti; escludendo nel contempo però detta possibilità per gli ambiti ricadenti in aree tutelate o vincolate dal punto di vista storico, artistico, paesaggistico o ambientale.

Art. 48 (Agevolazione degli interventi di ristrutturazione negli ambiti di cui all'articolo 24 della L.R. 56/1977)

- Anche qui si premette che detto articolo nulla ha a che fare con la "straordinarietà" dell'emergenza in questione, trattasi nella fattispecie di norma "derogatoria" difficilmente accettabile per gli ambiti di insistenza, che al massimo dovrebbe essere eventualmente valutata e discussa in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.
- **Commi 1 e 2** - Oltre a ribadirsi che non ha senso prevedere una "disposizione derogatoria" oltreché "transitoria" del genere, non si ritiene assolutamente accettabile la possibilità di ammettere anche la "modifica della sagoma" per gli interventi di "ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con stessa volumetria", per gli edifici ed i manufatti (ancorché non soggetti ad uno specifico vincolo ministeriale o ad una puntuale individuazione dal P.R.G.) ricompresi all'interno degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o paesaggistico, solitamente i centri storici ed i nuclei minori (individuati ai sensi del comma 1, dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i.); tutto questo sarebbe molto pericoloso perché rischierebbe di "rompere gli equilibri" che si sono stratificati nel tempo con tipologie e fattezze tradizionali.

Solitamente la maggior parte degli edifici tradizionali che caratterizzano e connotano i nostri centri storici sono privi di vincolo ministeriale o di una specifica individuazione del P.R.G., per tale motivo detta disposizione derogatoria si ritiene devastante, estremizzando (ma non troppo), in base a detta nuova norma sarebbe possibile demolire un fabbricato con una volumetria di 2.000 mc e 4 piani, per ricostruirlo a parità di volumetria, ma per esempio con 6 piani (modifica di sagoma), o viceversa e questo come si diceva sarebbe possibile replicarlo per la stragrande maggioranza dell'esistente patrimonio edilizio presente nei centri storici. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo che anche i centri storici vi sono svariate "brutture" anni '50/'60/'70 del secolo scorso che andrebbero demolite e ricostruite, questo è vero, ma allora bisognerebbe andare a lavorare sull'individuazione di detti immobili, al fine di permettere delle "demolizioni e ricostruzioni selettive e guidate", senza prevedere una disposizione derogatoria così estesa e generalizzata.

Art. 49 (Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale)



CITTA' DI TORINO

- Pur condividendo lo spirito di detto articolo, si ritiene che si tratti di una disposizione che avrebbe poco senso applicare per un periodo transitorio così limitato.
- **Comma 1** - Relativamente alla nuova disposizione con cui si vuole inserire all'interno della disposizione regionale anche i cambi di destinazione d'uso per gli edifici esistenti, si rileva che ancorché non esplicitamente riportato, l'attuale formulazione del comma 6 quater, art. 27 della L.R. 56/1977 e s.m.i. già ammette automaticamente il mutamento di destinazione d'uso, in quanto lo stesso è ricompreso all'interno dei più generici ed inclusivi interventi di “restauro e risanamento conservativo” e di “ristrutturazione edilizia” di cui alle lettere c) e d), comma 3 dell'art. 13 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché lettere c) e d), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Art. 50 (Semplificazione del processo di formazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata)

- Anche qui si ritiene che si tratti di una disposizione che avrebbe poco senso applicare per un periodo transitorio così limitato, la stessa dovrebbe essere eventualmente valutata e discussa in uno specifico provvedimento settoriale, non di tipo straordinario/emergenziale.
- **Comma 1** - Oltre a ribadirsi che avrebbe poco senso prevedere una “disposizione transitoria” del genere per i piani esecutivi convenzionati (P.E.C.), nel merito si ritiene che la riduzione a 60 giorni (ora è di 90) il termine per l'accoglimento o il motivato rigetto degli strumenti urbanistici esecutivi d'iniziativa privata, in realtà solo i P.E.C. perché questo è riferimento alla richiamata disposizione regionale (comma 3 dell'art. 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i.), sia di difficile se non impossibile attuazione pratica, in quanto solo la tempistica dell'endo-procedimento per arrivare alla determinazione sull'assoggettabilità o meno al procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) è di 90 giorni, con tempistiche non sempre “comprimibili”, peraltro in svariati Comuni, prima di arrivare all'accoglimento vi è l'obbligo di effettuare alcuni passaggi istituzionali che non sarebbe possibile effettuare in tempi così ristretti.

Art. 51 (Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione)

- Anche qui si ritiene che si tratti di una disposizione che avrebbe poco senso applicare per un periodo transitorio così limitato, la stessa dovrebbe essere eventualmente valutata e discussa in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.
- **Comma 1** - Oltre a ribadirsi che avrebbe poco senso prevedere una “disposizione transitoria” del genere, per sostituire l'espressione dei pareri di competenza della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, per alcune tipologie di “strumenti” soggetti alle tutele di cui all'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (piani particolareggiati, piani di recupero, programmi integrati di riqualificazione ed interventi in deroga per riqualificazioni sale cinematografiche), con il parere della Commissione locale del paesaggio, si ritiene che almeno per detti tipologie di strumenti debba mantenersi una valutazione con parametri uniformi a livello



CITTA' DI TORINO

sovracomunale visti gli ambiti e l'importanza dei progetti in questione, a meno che l'intento sia quello di eliminare tutte le competenze della Commissione regionale o peggio ancora la stessa Commissione. Nel contempo, con la previsione della riduzione delle tempistiche a 45 giorni, si avrebbe l'assurdo che la stessa Commissione locale del paesaggio dovrebbe esprimere su pratiche molto più semplici il parere entro 60 giorni (punto 6 D.G.R. 1/12/2008 n. 34-10229) ed invece in base a questa nuova delega su interventi molto più complessi ed importanti il parere dovrebbe essere espresso nei 45 giorni!!!

Art. 52 (Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d'area delle aree protette e dei piani settoriali)

- Anche qui si premette che detto articolo nulla ha a che fare con la “straordinarietà” dell'emergenza in questione, trattasi nella fattispecie di norma atta a smantellare l'attuale sistema di “pesi e contrappesi” per disposizioni, provvedimenti ed atti di notevole importanza in materia di “governo del territorio” e di “paesaggio e beni paesaggistici”, al solo fine di non avere “campo libero” a fare cosa si vuole a prescindere dalle conseguenze, detta disposizione al massimo dovrebbe essere valutata e discussa in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.
- **Comma 1** - Oltre a ribadirsi che avrebbe poco senso prevedere una “disposizione transitoria” del genere, in sostanza non si condivide assolutamente l'eliminazione/esclusione da tutte le competenze la Commissione tecnica urbanistica su tutta una serie di disposizioni, atti e provvedimenti di importanza strategica nelle materia di competenza (espressione pareri su disegni di legge, regolamenti, programmi, piani, piano paesaggistico regionale, piano territoriale regionale, piano territoriale provinciale, piani territoriale metropolitano, piani strategici, ecc.), che certo non può essere sostituita dal C.A.L. o da “consultazioni politiche” non specialistiche che peraltro questo provvedimento “by-passa” almeno per la fase della consultazione.
- **Comma 2** - Medesime considerazioni di cui al comma 1 le si possono fare per il presente comma, per cui non si condivide lo “svuotamento” di tutte le competenze della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario (in seduta congiunta), relativamente all'espressione dei pareri su tutta una serie di strumenti di livello regionale, metropolitano e provinciale (piano paesaggistico regionale, piano territoriale regionale, piano territoriale provinciale, piani territoriale metropolitano, piani territoriali operativi, piani d'area dei parchi e delle aree protette, piani di settore, ecc.) che certamente anche in questo caso non può essere sostituita dal C.A.L. o da “consultazioni politiche” non specialistiche che peraltro questo provvedimento “by-passa” almeno per la fase della consultazione.

Art. 53 (Semplificazione dei processi di riqualificazione e rigenerazione urbana)



CITTA' DI TORINO

- Anche qui si ritiene che si tratti di una disposizione che avrebbe poco senso applicare per un periodo transitorio così limitato, la stessa dovrebbe essere eventualmente valutata e discussa in uno specifico provvedimento settoriale, non di tipo straordinario/emergenziale.
- **Comma 1** - Oltre a ribadirsi che avrebbe poco senso prevedere una “disposizione transitoria” del genere per gli interventi di “ristrutturazione con ampliamento” e di “sostituzione edilizia con ampliamento” di cui alla L.R. 16/2018 e s.m.i., nel merito si ritiene che il “dimezzamento” delle tempistiche (da 120 giorni a 60 giorni) per deliberare l'accoglimento o il motivato rigetto sia di difficile se non impossibile attuazione pratica, in quanto prima di arrivare in Consiglio vi è l'obbligo di effettuare alcuni passaggi istituzionali amministrativi che non sarebbe possibile fare in tempi così ristretti, si ritiene che la tempistica non possa essere inferiore perlomeno ai 90 giorni.

Art. 54 (Definizione della compatibilità e complementarità delle destinazioni d'uso)

- Pur condividendo lo spirito di detto articolo e sua urgente necessità di chiarimento, si ritiene che si tratti di una disposizione che avrebbe poco senso applicare per un periodo transitorio così limitato.
- **Commi 1 e 2** - Relativamente alla nuova disposizione con cui si vuole introdurre la definizione di “destinazioni d'uso compatibili e complementari” in riferimento ai disposti di cui alla L.R. 16/2018 e s.m.i. (fatta salva la possibilità per i Comuni di limitare l'applicazione diretta per i P.R.G.), oltre a non comprendersi il riferimento all'art. 8 della L.R. 19/1999 in merito alla “matrice di compatibilità e complementarità” si ritiene che la citata disposizione/interpretazione debba essere individuata con il presente provvedimento, o in alternativa con uno specifico provvedimento legislativo integrativo della citata L.R. 16/2018 e s.m.i., senza rimandare ad un successivo atto della Giunta regionale.

Art. 55 (Distanze tra fili di fabbricazione)

- Pur condividendo lo spirito di detto articolo e sua urgente necessità di chiarimento, si ritiene che si tratti di una disposizione che avrebbe poco senso applicare per un periodo transitorio così limitato.
- **Comma 1** - Relativamente alla nuova disposizione, con cui si vuole apportare una deroga alla definizione di cui all'art. 30 del Regolamento edilizio tipo regionale (approvato con D.C.R. 28/11/2017 n. 247-45856), inerente il metodo di conteggio delle distanze tra fabbricati (dal metodo “radiale” a quello “ortogonale” come sempre è avvenuto in passato), si ritiene che non possa trattarsi di una “disposizione temporanea in deroga”, ma debba essere introdotta a titolo definitivo, se del caso riaprendo lo specifico “tavolo/gruppo di lavoro istituzionale nazionale” che a suo tempo si è occupato del Regolamento edilizio tipo; questo in quanto con l'Intesa Stato-Regioni-Autonomie locali 20/10/2016 è stata creata una nuova definizione di distanze tra gli edifici, con una metodologia di conteggio (c.d. “distanza radiale”), che non discende da alcuna disposizione di rango statale o da specifiche pronunce giurisprudenziali, detta nuova metodologia si ritiene sia “devastante/dirompente” se applicata all'interno del tessuto



CITTA' DI TORINO

urbanizzato/consolidato esistente (entrerà in vigore quando il Comune procederà ad adottare un nuovo P.R.G. o una Variante generale), in quanto impedirà la gran parte degli interventi di ampliamento o sopraelevazione in aree edificate (inibendo peraltro anche gli “accertamenti di conformità” ex 36 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), con la sola conseguenza di provocare un’ulteriore consumo di suolo per lo “spostamento/orientamento” dell’edificazione sui terreni liberi (ove si hanno sicuramente meno impedimenti al rispetto della c.d. “distanza radiale”). Forse a livello nazionale e regionale all’epoca non si è ben compreso/valutato la portata e le ricadute di una disposizione del genere, in particolare sul tessuto edificato esistente che si è realizzato e poi consolidato negli ultimi 75 anni, prima con l’applicazione dello specifico art. 873 del Codice Civile datato 1942 e poi con l’art. 9 del D.M. 1444/1968, oltretutto con tutta la giurisprudenza che si è formata in questo ampio lasso temporale, in ultimo la Sentenza della Corte di Cassazione 16/4/2019 n. 10580/2019.

Art. 57 (Destinazioni d’uso temporanee)

- Anche qui si premette che detto articolo è difficilmente applicabile per un periodo transitorio così limitato e poco ha a che fare con la “straordinarietà” dell’emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.
- **Commi 1 al 7** - Oltre a ribadirsi che non ha senso prevedere una “disposizione transitoria” di questa portata, peraltro in “deroga”, al fine di attivare processi importanti di recupero, rigenerazione urbana, valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi e per favorire lo sviluppo di attività economiche sociali e culturali, con l’utilizzazione temporanea di immobili o parti di essi (pubblici o privati) per usi diversi da quelli consentiti dal P.R.G., nel merito si rileva che la portata della locuzione “... sviluppo di attività economiche ...” sembrerebbe essere troppo estesa per una disposizione in deroga ancorché temporanea (massimo 5 anni), inoltre non si comprende quale organo istituzionale (presumibilmente il Consiglio comunale) debba definire e valutare le indicate (e generiche) “... iniziative di rilevante interesse pubblico ...”; ancora, se l’intervento, come indicato, non comporta un mutamento di destinazione d’uso, conseguentemente non è soggetto ad alcun versamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), né all’individuazione/verifica dei relativi standard urbanistici necessari, ma visto che trattasi di destinazione in deroga non è dato a comprendersi la necessità o meno del relativo contributo straordinario, come anche per che destinazione debba essere effettuato il versamento I.M.U. Infine si è previsto che nel caso di mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie, non sia necessario alcun titolo abilitativo (a prescindere dalla dimensione dell’edificio), questo oltre ad essere di dubbia ammissibilità, non si comprende come si possano verificare e soddisfare i requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza richiamati.

Infine si rileva che in detto articolo quando si parla di uso temporaneo legato ai “privati” vengono citati gli “immobili”, invece quando si parla di uso temporaneo legato al “pubblico” vengono citati gli “edifici”, la differenza non è di poco conto, in quanto il termine “immobili” è sicuramente più inclusivo/estensivo e ricomprende al suo interno sia gli edifici che i terreni/aree anche libere, diversamente dal termine “edifici” che è più definito.



CITTA' DI TORINO

Capo III - Misure di semplificazione e coordinamento in materia urbanistica e per il rilancio dell'edilizia

Art. 58 (Modifiche all'articolo 17 bis della L.R. 56/1977)

- Si premette che detto articolo nulla ha a che fare con la “straordinarietà” dell'emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.
- **Comma 1** - Non si ritiene idoneo estendere il campo di applicazione per le varianti semplificate ai vigenti P.R.G., relativamente alla rilocalizzazione di abitati o parte di abitati da trasferire, per il tramite di un semplice provvedimento semplificato (ora è necessaria l'approvazione di una variante strutturale al vigente P.R.G.).

Art. 59 (Modifiche all'articolo 29 della L.R. 56/1977)

- Anche qui si premette che detto articolo nulla ha a che fare con la “straordinarietà” dell'emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.
- **Comma 1** - Non si ritiene idoneo estendere il campo di applicazione per le varianti semplificate ai vigenti P.R.G., relativamente alla riduzione delle fasce di rispetto di fiumi, torrenti, canali, laghi naturali, laghi artificiali e zone umide, per il tramite di un semplice provvedimento semplificato (ora è necessaria l'approvazione di una variante generale o strutturale al vigente P.R.G.).

Art. 60 (Modifiche all'articolo 30 bis della L.R. 56/1977)

- Anche qui si premette che detto articolo nulla ha a che fare con la “straordinarietà” dell'emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.
- **Comma 1** - Core già precisato nell'osservazione al precedente art. 58 strettamente connessa con il presente articolo, si ribadisce la non idoneità ad estendere il campo di applicazione per le varianti semplificate ai vigenti P.R.G., relativamente alla rilocalizzazione di abitati o parte di abitati da trasferire, per il tramite di un semplice provvedimento semplificato (ora è necessaria l'approvazione di una variante strutturale al vigente P.R.G.).

Art. 62 (Modifiche alla L.R. 19/1999)



CITTA' DI TORINO

- Si premette che detto articolo nulla ha a che fare con la “straordinarietà” dell’emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.
- **Art. 6 bis** - Pur ribadendo l’inidoneità ad apportare modifiche di questa portata in un provvedimento del genere, nel merito si rileva che la rubrica del proposto nuovo art. 6 bis “Destinazioni d’uso temporanee”, di cui alla L.R. 19/1999, nulla ha a che vedere con il suo contenuto, in quanto tratta “tolleranze esecutive e costruttive, oltreché di parziali difformità realizzate nel passato”; lo stesso articolo è composto da 5 commi oggetto delle seguenti osservazioni/considerazioni.
- **Comma 1 nuovo art. 6 bis** - Vengono richiamati gli estremi della disposizione di cui al comma 2 ter) dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., inerente le violazioni edilizie che non costituiscono parziale difformità del titolo abilitativo, con però un testo con una formulazione diversa e più “estensiva”, in particolare è stata aggiunta la locuzione “... e di ogni altro parametro”, si ritiene che la citata “differenziazione” debba essere chiarita/esplicitata per evitare fraintendimenti e pericolose interpretazioni, visto che trattasi di materia a “legislazione concorrente” in cui lo Stato detta i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel rispetto di detti principi.
- **Comma 2 nuovo art. 6 bis** - Disposizione che si condivide nel suo spirito, anche perché sarebbe un controsenso/assurdo ammettere tra le “tolleranze esecutive” le variazioni di cubatura, superficie coperta, altezze e distacchi comprese nel 2% delle misure progettuali (come previsto al comma 2 ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) e poi andare a sanzionare limitate traslazioni di tramezzature interne e di aperture esterne, oltreché limitatissime variazioni delle altezze interne; nel contempo si propone di aggiungere/chiarire che costituiscono “tolleranze esecutive”, le “limitate traslazioni di tramezzature interne”, i “minimi spostamenti delle aperture esterne” e le “limitate variazioni delle altezze nette interne”, che si ritiene di esplicitare nel successivo comma, sempre valutando e soppesando molto bene queste “differenziazioni” rispetto al disposto di cui alla legislazione statale.
- **Comma 3 nuovo art. 6 bis - lettera a)** - Si ritiene che “il minore dimensionamento dell’edificio”, debba essere esplicitato/quantificato al fine di darne una lettura univoca e limitata, si propone pertanto di aggiungere in calce al testo (in analogia alla percentuale prevista al comma 2 ter dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) “... non eccedente il 2 per cento (2%) delle misure progettuali”.
- **Comma 3 nuovo art. 6 bis - lettera b)** - Non è chiaro che cosa si intenda (o si possa intendere) con “elementi architettonici non strutturali”, si riterrebbe più prudente eliminare detta lettera, in quanto potrebbe estendersi in modo poco giustificabile detta fattispecie, in quanto tra detti elementi sono ricompresi per esempio i controsoffitti, le partizioni interne, le vetrate, i parapetti e tutti gli elementi che completano un edificio.
- **Comma 3 nuovo art. 6 bis - lettere c), d) ed e)** - Non del tutto chiare, troppo soggettive e poco quantificabili, si propone la loro sostituzione con delle indicazioni più “parametrizzabili”, del tipo:
 - le traslazioni delle tramezzature/partizioni interne o delle aperture interne dell’unità immobiliare non superiori a 15/20 cm., rispetto alla posizione indicata sul progetto, nel rispetto delle eventuali superfici minime di legge;
 - gli spostamenti degli elementi delle facciate esterne (aperture, balconi, abbaini, pensiline, rivestimenti, ecc.) non superiori a 15/20 cm. rispetto alla posizione



CITTA' DI TORINO

- indicata sul progetto o le modifiche della dimensione non superiore a 10 cm., nel rispetto degli eventuali rapporti areo-illuminanti minimi di legge;
- l'aumento dell'altezza interna netta non superiore al 2 per cento con il massimo di 6 cm. e riduzione dell'altezza netta interna non superiore all'1 per cento con il massimo di 3 cm.
- **Comma 4 nuovo art. 6 bis** - Relativamente alla riportata disposizione, tratta quasi integralmente dalla L.R. Emilia-Romagna (L.R. 21/10/2004 n. 23 - art. 19 comma 1 ter così come introdotto e poi modificato dalle specifiche LL.RR. 12/2017 e 24/2017), si ritiene che le “difformità parziali realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo”, oltre ad essere una locuzione troppo generica ed indefinita nel tempo, non si ritiene legittimo possano essere considerate come delle “tolleranze costruttive”, che verrebbero “regolarizzate in automatico” con una semplice dichiarazione avente il valore di una “sanatoria generalizzata gratuita” (non nelle competenze della Regione in base al principio costituzionale della “legislazione concorrente”), alla sola condizione che si sia stata rilasciata l'abitabilità/agibilità previo sopralluogo, posto che questa dal 1934 (entrata in vigore del R.D. 1265/1934) al 1994 (pre-entrata in vigore del D.P.R. 425/1994) era valevole solo per gli aspetti “igienico-sanitari” e non anche come certificazione della conformità rispetto al progetto approvato, ed anche nel periodo successivo (post D.P.R. 425/1994, passando per le varie versioni del D.P.R. 380/2001 fino ai giorni nostri) una certificazione errata non può certo permettere l'automatica regolarizzazione edilizia di un abuso edilizio/errore esecutivo oltre le normali tolleranze prima individuate. Questo alla luce anche di alcuni principi statuiti da una giurisprudenza ormai consolidata, nella quale si afferma che esula dalla potestà legislativa regionale stabilire ed individuare nuove scelte o tipologie in materia di “sanatoria amministrativa”, che oltre alla procedura di “accertamento di conformità” di cui agli artt. 36 e 37 del Testo Unico per l'edilizia, non sono ammissibili diverse procedure di regolarizzazione edilizia ed ancora che non si riconosce all'abitabilità/agibilità alcuna funzione di titolo abilitativo in sanatoria. Per tali motivi, pur prendendo atto della vigente disposizione presente nella Regione Emilia Romagna che “normativamente” non si può spiegare (se non con presunte “aderenze politiche”) e prendendo atto che invece in altre Regioni (in primis la Toscana) disposizioni simili sono state “folgorate” dalla Corte Costituzionale, si ritiene che detta disposizione sia viziata da gravi e palesi vizi di incostituzionalità, pertanto se ne richiede la sua eliminazione al fine di non esporre gli operatori (pubblici e privati) ai rischi connessi. A questo si aggiunge che la normativa con la locuzione “parziali difformità” individua specifici interventi che rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 2 bis dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per i quali è prevista la rimozione o la demolizione e nel caso di accertata impossibilità (per il pregiudizio della parte eseguita in conformità), l'applicazione di una specifica (e molto onerosa) sanzione c.d. “fiscalizzazione”.

Art. 63 (Modifiche alla L.R. 23/2016)

- Anche qui si premette che detto articolo nulla ha a che fare con la “straordinarietà” dell'emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.



CITTA' DI TORINO

- **Comma 1** - Non si ritiene idoneo estendere il campo di applicazione per le varianti ai vigenti P.R.G. (di cui all'art. 8 della L.R. 23/2016), per le nuove concessioni minerarie inerenti la “ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie di cui alla prima categoria” (***) di cui all'art. 2 del R.D. 29/7/1927 n. 1443 e s.m.i., che non sono oggetto di pianificazione nel Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) ed il progetto non è conforme rispetto alle previsioni del vigente P.R.G., in quanto se è vero che il procedimento è in analogia a quello di cui alle attività inerente la “coltivazione dei materiali di seconda categoria” (***) di cui all'art. 2 del R.D. 29/7/1927 n. 1443 e s.m.i., per contro vi è una bella diversità tra la prima e la seconda categoria (di seguito testualmente riportate).

(**) “Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.”

(***) “Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

- a) delle torbe;
- b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
- d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.”

Art. 64 (Modifiche alla L.R. 16/2018)

- **Comma 1** - Relativamente alla sostituzione del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 16/2018, visto che non è già del tutto comprensibile avere una disposizione per il recupero di sottotetti esistenti, che in realtà possono anche non ancora esistere (come da vigente testo), si ritiene troppo limitato il termine di tre anni dalla sua realizzazione per poter applicare detta disposizione (peraltro equivale al termine temporale di validità di un titolo abilitativo edilizio) e nel contempo si ritiene debba essere individuato un termine certo derivante dalla presentazione di una documentazione probante (che potrebbe essere l'ultimazione lavori), pertanto, si propone di sostituire i termini “trascorsi tre anni dalla realizzazione oppure ...”, con i termini “trascorsi cinque anni dall'ultimazione lavori oppure ...”.

Titolo IV - Altre disposizioni

Art. 66 (Documento unico di regolarità contributiva)



CITTA' DI TORINO

- **Comma 1** - Relativamente alla previsione dell'ulteriore proroga al 31/1/2021 per i documenti che attestano la regolarità contributiva (D.U.R.C.) in scadenza al 15/6/2020, in considerazione dell'emergenza Covid-19, in merito oltre a rilevarsi che "l'emergenza sanitaria" da Covid-19 (individuata dalla "Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020), al momento ha come termine ufficiale la data del 31/7/2020 e che l'indicata data del 31/1/2021 dovrebbe derivare da uno specifico "provvedimento di natura sanitaria" statale o regionale, di cui al momento non si è a conoscenza, nel merito si rilevano notevoli dei dubbi sulla competenza regionale alla proroga della validità dei citati documenti, vedasi nello specifico l'attuale proroga al 15/6/2020 prevista da specifico provvedimento legislativo statale (comma 2 dell'art. 103 del D.L. 17/3/2020 n. 18 convertito in L. 24/4/2020 n. 27).

SF